

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 novembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ABENUDA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 386. Ordinanza 5-9 novembre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Senato della Repubblica - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Citaristi Severino - Negazione parziale - *Ius superveniens*: legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione - Opportunità di sentire nuovamente la parte ricorrente ed il Senato della Repubblica - Rinvio della causa a nuovo ruolo

Pag. 9

N. 387. Ordinanza 5-9 novembre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta e Camera dei deputati - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco - Restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione - *Ius superveniens*: legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione - Opportunità di sentire nuovamente la parte ricorrente e la Camera dei deputati - Rinvio della causa a nuovo ruolo

» 10

N. 388. Ordinanza 5-9 novembre 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Camera dei deputati - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Craxi Benedetto detto Bettino - Negazione parziale - *Ius superveniens*: legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione - Opportunità di sentire nuovamente la parte ricorrente e la Camera dei deputati - Rinvio della causa a nuovo ruolo

» 11

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 661. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, del 4 dicembre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di età - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.-l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38)

Pag. 13

n. 662. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, del 4 dicembre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di età - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.-l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38)

» 15

n. 663. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 10 dicembre 1992.

Servizi antincendi - Servizi di vigilanza, su locali di pubblico spettacolo - Prevista effettuazione nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali - Affidamento di tali servizi, in via esclusiva, ai VV.FF., con conseguente non consentita creazione, in materia, di un monopolio pubblico - Prevista determinazione dei contributi dovuti al riguardo dai gestori di detti locali, da parte dell'autorità amministrativa, in contrasto con il principio della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali.

[(Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, comma 1, punto b)].

(Cost., artt. 23 e 41)

» 17

n. 664. Ordinanza del tribunale di Lucera del 30 giugno 1993.

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le piccole imprese individuali e per le società artigiane - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, ultima parte).

(Cost., artt. 2, 3 e 24)

» 21

N. 665. Ordinanza della Corte di cassazione del 17 febbraio 1993.

Procedimento civile - Sequestro - Sequestro anteriore alla causa - Procedimento per la convalida - Onere per il sequestrante di notificare il decreto al sequestrato nel termine di quindici giorni da quello del compimento del primo atto di esecuzione - Prevista perdita di efficacia del sequestro in caso di inadempimento - Impossibilità di osservare tale termine nell'ipotesi in cui le controparti non siano domiciliate né residenti in Italia (nella specie in Libia) dovendosi seguire nel caso la complessa procedura stabilita dal codice di rito - Irragionevole equiparazione di situazioni diverse (notifiche da eseguirsi in Italia e notifiche all'estero) con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 142, terzo comma, comb. disp., 143, terzo comma, e 680, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 23

N. 666. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Benevento del 22 giugno 1993.

Separazione di coniugi - Omessa previsione, in corso di causa, del potere per il giudice istruttore di emettere provvedimento diretto ad ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte di esse agli aventi diritto - Lesione dei principi di eguaglianza e di tutela dei figli.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 30)

» 29

N. 667. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Torino del 18 novembre 1992.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso del credito d'imposta - Possibilità di richiederlo da parte di chi effettua operazioni non imponibili in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto a coloro che effettuano operazioni inferiori al suddetto limite con incidenza sul principio della capacità contributiva ed in spregio ai principi e criteri direttivi della legge delega volti a facilitare le operazioni di rimborso dell'I.V.A.

(D.-I. 27 aprile 1990, n. 90, art. 4, secondo e terzo comma, convertito nella legge 26 luglio 1990, n. 165).

(Cost., artt. 3, 53 e 76)

» 30

N. 668. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 21 aprile 1993.

Tributi in genere - Prolungamento (fino al 20 giugno 1993) dei termini per la presentazione delle domande di condono - Idoneità di tali domande, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, a determinare l'applicazione ai reati tributari sottostanti, dell'amnistia ex d.P.R. n. 23/19923 - Conseguente attribuzione ai comportamenti futuri di imputati contribuenti della possibilità di determinare in tale modo effetti estintivi del reato - Lamentata inosservanza dei principi costituzionali disciplinanti il procedimento per la concessione dell'amnistia.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., art. 79)

» 32

N. 669. Ordinanza del tribunale di Savona del 6 luglio 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lesione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 24 luglio 1993, n. 152).

(Cost., artt. 25 e 27)

» 33

- n. 670. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige dell'11 febbraio 1993.

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica -
Attribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come
magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera -
Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius*
***sperveniens* e norma qualificata di interpretazione autentica - Divieto di adozione di**
provvedimenti di allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio
1992» - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon
andamento delle attività connesse alle funzioni pubbliche.

(D.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
 d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito nella legge 14 novembre
 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 36

- n. 671. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia del 6 aprile 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della
richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento
rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3)

» 40

- n. 672. Ordinanza del pretore di Parma del 15 luglio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Abrogazione delle norme che prevedevano nei giudizi in materia
previdenziale la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore -
Permanenza del limite di due milioni di reddito annuo del lavoratore per il gratuito patrocinio
- Mancata previsione della salvezza della situazione dei lavoratori non abbienti nonché
dell'adeguamento del predetto limite al mutato potere d'acquisto del denaro - Irragionevolezza
ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sulla garanzia previdenziale - Riferimenti
alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60 e 85 del 1979, 135/1987 e 497/1988.

(D.-l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, ultimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992,
 n. 438; legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 11, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38)

» 41

- n. 673. Ordinanza del pretore di Venezia del 20 luglio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione
- Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un
nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di
necessità propria - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

» 45

N. 674. Ordinanza del pretore di Venezia del 22 giugno 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

Pag. 46

N. 675. Ordinanza del pretore di Venezia del 20 luglio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42)

» 47

N. 676. Ordinanza del pretore di Venezia del 3 luglio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi nel comune di Venezia, salvo nei casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli - Omessa previsione di detta sospensione anche per persone giuridiche, proprietarie di immobili locati, in caso di necessità abitativa di propri dipendenti - Irragionevole disparità di trattamento fra persone fisiche e giuridiche con compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 42)

» 48

N. 677. Ordinanza del pretore di Venezia del 3 luglio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Comune di Venezia - Sentenza e ordinanze di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi prorogabili fino ad un massimo di complessivi anni sei, salvo i casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, o di prossimi congiunti - Mancata equiparazione con le esigenze abitative limitate nel tempo - Disparità di trattamento tra locatori portatori di esigenze abitative residenziali e quelli con esigenze di un uso stabilite e ripetute dell'immobile - Incidenza sui diritti di difesa e di proprietà, in particolare per il mancato indennizzo in presenza di un'espropriazione *de facto*.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 49

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 386

Ordinanza 5-9 novembre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Senato della Repubblica - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Citaristi Severino - Negazione parziale - *Ius superveniens*: legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione - Opportunità di sentire nuovamente la parte ricorrente ed il Senato della Repubblica - Rinvio della causa a nuovo ruolo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 23 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, sorto in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1993, con le quali l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Severino Citaristi è stata negata per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (lettere *a*, *c*, *e*, e *g* della domanda formulata il 6 novembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica il 18 novembre 1992; lettere *a*, *c*, *e*, e *f* della domanda formulata il 16 dicembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica il 5 gennaio 1993) ed è stata concessa per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti (lettere *b*, *d*, *f*, e *h* della richiesta in data 6 novembre 1992 e lettere *b*, *d* e *g* della richiesta in data 16 dicembre 1992).

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Stefano Grassi e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 256, Serie Generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e il Senato della Repubblica siano nuovamente sentiti:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1145

N. 387

Ordinanza 5-9 novembre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta e Camera dei deputati - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Occhipinti Gianfranco - Restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione - *Ius superveniens*: legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione - Opportunità di sentire nuovamente la parte ricorrente e la Camera dei deputati - Rinvio della causa a nuovo ruolo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 21 del registro conflitti 1993, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea del 1° aprile 1993, che ha disposto la restituzione per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale, e 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), e per concorso del reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata);

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi il Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzione 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1146

N. 388

Ordinanza 5-9 novembre 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Giurisdizione - Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e Camera dei deputati - Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Craxi Benedetto detto Bettino - Negazione parziale - *Ius superveniens*: legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modifica dell'art. 68 della Costituzione - Opportunità di sentire nuovamente la parte ricorrente e la Camera dei deputati - Rinvio della causa a nuovo ruolo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo Vari;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell'Assemblea nella seduta

del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avv. Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano e gli avv. Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati;

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1147

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 661

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1993) dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto dall'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma contro Capilongo Anna Maria.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di età - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1291/1991 proposto dall'ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, con domiciliario eletto in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro Capilongo Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giorni Della Valle, con domicilio eletto in Roma, al piazzale Clodio n. 22, per l'annullamento della sentenza n. 483 dell'11 marzo 1991 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capilongo Anna Maria;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi all'udienza pubblica del 4 dicembre 1992 l'avv. dello Stato Guida per l'appellante e l'avv. Della Valle per l'appellata.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'ente lirico teatro dell'opera di Roma impugna, chiedendone l'annullamento o la riforma, la sentenza n. 483 dell'11 marzo 1991 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter, ha dichiarato il diritto della dipendente Capilongo Anna Maria ad essere trattenuta in servizio fino al compimento del 65° anno di età, con il conseguente annullamento del provvedimento in data 20 ottobre 1985 con il quale il sovrintendente dell'ente aveva disposto il suo trattenimento in servizio fino al 30 novembre 1989, data nella quale essa avrebbe maturato i requisiti minimi per il conseguimento della pensione.

L'appellante sostiene che la legge 13 luglio 1984, n. 312, il cui art. 6 dichiara espressamente non applicabili al personale degli enti lirici le disposizioni della legge 26 febbraio 1982, n. 54, in materia di trattenimento in servizio, ha natura interpretativa e, comunque, doveva applicarsi ai rapporti non ancora esauriti.

Con atto notificato in data 19 luglio 1991 l'appellata ha proposto appello incidentale, col quale ha riproposto i motivi dedotti in primo grado.

All'udienza del 4 dicembre 1992, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — L'ente lirico teatro dell'opera di Roma deduce con l'appello principale che l'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, ha dichiarato non applicabili agli Enti lirici, tanto le leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1982, n. 93, quanto l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 1982, n. 54, ed ha affidato la disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro con i loro dipendenti ad appositi contratti collettivi di categoria. Onde il rapporto di lavoro con l'appellata era stato considerato cessato dal giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, come stabilito dall'art. 34 del vigente contratto collettivo del 14 agosto 1979.

Ciò perché i rapporti giuridici in corso per il seguito della loro vita ricadono sotto la disciplina delle leggi sopravvenute che li riguardano, ferme soltanto le situazioni esaurite, fra le quali non può considerarsi la durata ulteriore un rapporto di lavoro (cfr. C. S., Sez. VI, ord. n. 461 del 3 giugno 1992).

Anna Maria Capilongo con l'appello incidentale sostiene l'irretroattività dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, la violazione del divieto di *reformatio in pejus*, la violazione dei doveri inerenti i rapporti bilaterali in relazione all'affidamento al mantenimento in servizio fino al sessantacinquesimo anno d'età e l'eccesso di potere per contraddittorietà con il precedente provvedimento che aveva assunto l'impegno relativo, la necessità di apposito atto di recepimento della normativa contrattuale, a norma della legge 29 ottobre 1987, n. 459.

Della norma dettata dal secondo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, tuttavia eccepisce l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 4 della Costituzione, ravvisando disparità di trattamento tra i dipendenti degli Enti lirici e tutti gli altri lavoratori subordinati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivante dall'inapplicabilità dell'art. 6 del d.-l. 26 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, nei confronti dei soli dipendenti degli enti lirici e non di tutti gli altri, senza che vi siano situazioni differenziate.

La questione è evidentemente rilevante, dato che dalla sua soluzione dipende la decisione della causa in relazione alla fondatezza o meno delle questioni di merito dedotte dall'una e dall'altra parte a seconda che la disposizione di legge denunciata sia o meno dichiarata costituzionale.

Essa, inoltre, è stato già ritenuto con l'ordinanza sopra citata n. 461, del 3 giugno 1992, non appare manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3 e 4 ed in relazione all'art. 38 della Costituzione.

Il d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, che detta disposizioni in materia previdenziale, con l'art. 6, nel testo modificato dalla legge di conversione, consente l'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa a tutti gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima.

Si tratta, dunque, di norma generale che riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianità contributiva massima.

In tale quadro assicurativo una qualsiasi limitazione posta ad una o più categorie di assicurati della possibilità consentita dalla norma generale di pervenire a quella anzianità, seza che essa si basi su sostanziali e pertinenti differenze di situazioni delle categorie svantaggiate rispetto alla generalità delle altre, pone l'esigenza di verificarne la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione.

Tanto più che tale forma di assicurazione è intesa a fornire, a carico di organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia. Mezzi siffatti, rapportati alle opportunità di accumulo nel corso della vita lavorativa di ciascun lavoratore, ben possono essere differenziati relativamente alla durata di detta vita, ma non possono esserlo per effetto di situazioni che dall'interno ne provochino la differente portata rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori e senza che vi siano contrapposti mezzi compensativi.

L'art. 4, primo comma, della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento sarebbe gravemente limitato se, senza altra ragione distintiva, trovasse nella legge dimensioni maggiori o minori di durata per categorie di cittadini rispetto ad altre, specie se nell'ambito di una stessa categoria, quale quella dei cittadini lavoratori subordinati iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La soluzione della questione di illegittimità costituzionale così prospettata dev'essere rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti l'artt. 134 della Costituzione, l della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312; nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dipendenti degli Enti lirici autonomi dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3; secondo comma, 4, secondo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 1992.

Il presidente: IMPERATRICE

I consiglieri: DELLA VALLE PAUCIULLO - LUCE - BAGAROTTO

Il consigliere, rel. est.: ALLEGRETTA

93C1103

N. 662

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1993) dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto dall'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma contro Loreti Luisa

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di età - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.-l. n. 791/1981 (convertito in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1290/1991 proposto dall'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro Loreti Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Della Valle, con domicilio eletto in Roma, al piazzale Clodio n. 22, per l'annullamento della sentenza n. 479 dell'11 marzo 1991 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Loreti Luisa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi all'udienza pubblica del 4 dicembre 1992 l'avv. dello Stato Guida per l'appellante e l'avv. Della Valle per l'appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

L'Ente lirico teatro dell'opera di Roma impugna, chiedendone l'annullamento o la riforma, la sentenza n. 479 dell'11 marzo 1991 con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione II-ter, ha dichiarato il diritto della dipendente Loreti Luisa ad essere trattenuta in servizio fino al compimento del 65° anno di età, con il conseguente annullamento dei provvedimenti in data 29 ottobre 1984 e 23 novembre 1984 di collocamento a riposo in data anteriore.

L'appellante, sostiene che la legge 13 luglio 1984, n. 312, il cui art. 6 dichiara espressamente non applicabili al personale degli enti lirici le disposizioni della legge 26 febbraio 1982, n. 54, in materia di trattenimento in servizio, ha natura interpretativa e, comunque, doveva applicarsi ai rapporti non ancora esauriti.

Con atto notificato in data 19 luglio 1991 l'appellata ha proposto appello incidentale, col quale ha riproposto i motivi dedotti in primo grado.

DIRITTO

1. L'Ente autonomo lirico teatro dell'opera di Roma deduce con l'appello principale che l'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, dichiarato non applicabile agli Enti lirici, tanto le leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1982, n. 93, quanto l'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 1982, n. 54, ed ha affidato la disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro con i loro dipendenti ad appositi contratti collettivi di categoria. Onde il rapporto di lavoro con l'appellata era stato considerato cessato dal giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, come stabilito dall'art. 34 del vigente contratto collettivo del 14 agosto 1979. Ciò perché i rapporti giuridici in corso per il seguito della loro vita ricadono sotto la disciplina delle leggi sopravvenute che li riguardano, ferme soltanto le situazioni esaurite, fra le quali non può considerarsi certo il rapporto di lavoro di durata ulteriore (cfr. C. S., Sez. VI, ord. n. 461 del 3 giugno 1992).

Luisa Loreti con l'appello incidentale sostiene l'irretroattività dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, la violazione del divieto di modificazione peggiorativa, la violazione dei doveri inerenti ai rapporti bilaterali in relazione all'affidamento al mantenimento in servizio fino al sessantacinquesimo anno d'età e l'eccesso di potere per contraddittorietà con il precedente provvedimento che aveva assunto l'impegno relativo, la necessità di apposito atto di recepimento della normativa contrattuale, a norma della legge 29 ottobre 1987, n. 459.

Della norma dettata dal secondo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, l'appellata tuttavia eccepisce l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, ravvisando disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti lirici e tutti gli altri lavoratori subordinati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivante dall'inapplicabilità dell'art. 6 del d.-l. 26 dicembre 1981, n. 791, come convertito in legge, nei confronti dei soli dipendenti degli enti lirici e non di tutti gli altri, senza che vi siano situazioni differenziate.

La questione è evidentemente rilevante, dato che dalla sua soluzione dipende la decisione della causa in relazione alla fondatezza o meno delle questioni di merito dedotte dall'una e dall'altra parte a seconda che la disposizione denunziata sia o no dichiarata costituzionale.

Essa, inoltre, come è stato già ritenuto con l'ordinanza n. 461 del 3 giugno 1992, non appare manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3 e 4 ed in relazione all'art. 38 della Costituzione.

Il d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, che detta disposizioni in materia previdenziale, con l'art. 6, nel testo modificato dalla legge di conversione, consente l'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa a tutti gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima.

Si tratta, dunque, di norma generale che riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianità contributiva massima.

In tale quadro assicurativo una qualsiasi limitazione posta ad una o più categorie di assicurati della possibilità consentita dalla norma generale di pervenire a quella anzianità, senza che essa si basi su sostanziali e pertinenti differenze di situazioni delle categorie svantaggiate rispetto alla generalità delle altre, pone l'esigenza di verificarne la compatibilità con l'art. 3 della Costituzione.

Tanto più che tale forma di assicurazione è intesa a fornire, a carico di organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia. Mezzi siffatti, rapportati alle opportunità di accumulo nel corso della vita lavorativa di ciascun lavoratore, ben possono essere differenziati relativamente alla durata di detta vita, ma non possono esserlo per effetto di situazioni che dall'interno ne provochino la differente portata rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori e senza che vi siano contrapposti mezzi compensativi.

L'art. 4, primo comma, della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento sarebbe gravemente limitato se, senza altra ragione distittiva, trovasse nella legge dimensioni maggiori o minori di durata per categorie di cittadini rispetto ad altre, specie se nell'ambito di una stessa categoria, quale quella dei cittadini lavoratori subordinati iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La soluzione della questione di illegittimità costituzionale così prospettata dev'essere rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dipendenti degli enti lirici autonomi dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 1992.

Il presidente: IMPERATRICE

I consiglieri: BAGAROTTO - DELLA VALLE - PACIULLO - LUCE

Il consigliere, rel. est: ALLEGRETTA

93C1104

N. 663

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Federazione italiana pubblici esercizi ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri.

Servizi antincendi - Servizi di vigilanza, su locali di pubblico spettacolo - Prevista effettuazione nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali - Affidamento di tali servizi, in via esclusione, ai VV.FF., con conseguente non consentita creazione, in materia, di un monopolio pubblico - Prevista determinazione dei contributi dovuti al riguardo dai gestori di detti locali, da parte dell'autorità amministrativa, in contrasto con il principio della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali.

[(Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, comma 1, punto b)].

(Cost., artt. 23 e 41).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 360/1992 e 522/1992, proposti, rispettivamente dalla Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.) dal sindacato locali da ballo (S.I.L.B.) e dal signor Renato Zecchi, legale rappresentante della discoteca Al Kaluà, nonché dalla RAI - Radiotelevisione Italiana, rappresentati e difesi — i prime tre — dall'avv. Franco Gaetano Scoca e presso lo stesso elettivamente domiciliati, in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55, e — la quarta — dagli avvocati Silvana Mastandrea, Attilio Zoccali e Gaetano Lepore, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Roma, via Cassiodoro, 6; contro il Ministero dell'interno, costituitosi in giudizio in entrambi i ricorsi, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi, 12; nonché contro il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia (ricorso n. 360/1992);

La prefettura di Napoli; il comune di Napoli; la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Napoli; (ricorso n. 522/1992); nessuno dei quali costituitosi in giudizio; per l'annullamento della nota in data 22 novembre 1991, prot. 10665/49246, del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, nonché della circolare del Ministero dell'interno n. 27 del 7 ottobre 1991, oltre agli atti connessi, relativamente al ricorso n. 360/1992; e per l'annullamento delle circolari del Ministero dell'interno n. 21 del 24 luglio 1991, n. 27 del 7 ottobre 1991 e prot. 17413-4109 del 19 ottobre 1991, oltre che dei provvedimenti della prefettura di Napoli in data 18 novembre 1991 e in data 13 gennaio 1992, nonché degli atti connessi, quanto al ricorso n. 522/1992;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1992, il consigliere Eugenio Mele;

Uditi, altresì, l'avvocato Franco Gaetano Scoca e l'avvocato Gaetano Lepore, per i ricorrenti;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

Con il primo ricorso, i ricorrenti impugnano gli atti congiunti con i quali, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, in applicazione di apposita circolare del Ministero dell'interno, si comunica alla discoteca «Al Kaluà», in Orzinuovi, l'attuazione dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, con la conseguenza della necessità da parte della discoteca stessa di presentare istanza per richiedere la vigilanza obbligatoria dei vigili del fuoco durante gli intrattenimenti, con costo orario del personale addetto di L. 200.700 a carico della discoteca medesima.

Avverso tali atti è proposto il relativo ricorso, sulla base dei seguenti motivi di diritto:

1. — **Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966:** e ciò in quanto, come peraltro confermato anche dalla recente legge n. 287 del 1991 sui pubblici esercizi, le sale da ballo e le discoteche non possono essere annoverate fra le sale di pubblico spettacolo, per le quali solo opera la norma indicata in rubrica, oltre al fatto che non risulta essere stata operata, nel caso della discoteca Al Kaluà, alcuna valutazione da parte della competente commissione provinciale.

2. — **Violazione dell'art. 23 della Costituzione, dell'art. 23 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577:** in quanto, mancando ancora una disciplina regolamentare per la vigilanza nei pubblici spettacoli, i provvedimenti in epigrafe si risolvono in una mera imposizione patrimoniale.

3. — **Violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, nonché sviamento ed illogicità:** per non essere stati individuati i criteri e le modalità del fondo di cui alla norma suddetta e per aver l'amministrazione ripristinato il servizio di vigilanza obbligatoria esclusivamente per alimentare il fondo suddetto.

Con successivo atto, notificato il 18 aprile 1992, i ricorrenti, presa visione dei documenti presentati in occasione della trattazione della domanda cautelare, propongono i seguenti motivi aggiunti:

1. — **Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, nonché illogicità manifesta, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e violazione di prassi amministrativa,** oltre che questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 3 della Costituzione, in quanto la commissione provinciale avrebbe dovuto esaminare caso per caso i singoli locali e stabilire quando fosse possibile la utilizzazione di squadre private anticendio, cosa che invece la stessa ha competamente pretermesso, adeguandosi alle indicazioni ministeriali e lasciando che l'organizzazione delle squadre anticendio fosse stabilita dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. — **Violazione dell'art. 23 della Costituzione;** e ciò in quanto, essendo la prestazione imposta di cui si discute qualificabile alla stregua di un tributo, sarebbe occorsa una precisa determinazione di criteri e limiti per mezzo della legge circa la determinazione del tributo, cosa che invece è mancata.

3. — **Violazione degli artt. 36 e 97 della Costituzione, violazione delle norme in materia di orario di lavoro, violazione dell'art. 9 del d.P.R. 1° febbraio 1986, e violazione dell'art. 97 del d.P.R. 18 maggio 1987, n. 269;** per violazione in ordine alla utilizzazione dei lavoratori in prestazioni straordinarie.

L'Amministrazione dell'interno si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, chiedendone la reiezione.

I ricorrenti presentano, infine, una memoria illustrativa nella quale illustrano ulteriormente i motivi di gravame, precisando che comunque l'attività di vigilanza non è né può essere considerata compito di istituto, in quanto svolgentesi al di fuori del normale orario di servizio.

Con il secondo ricorso (n. 522/1992), la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, sostanzialmente, analoghi a quelli del precedente ricorso, sulla base dei seguenti motivi di diritto:

1. — Violazione dell'art. 2 della legge n. 966/1965 essendo la competenza a valutare la resa del servizio di sorveglianza tramite vigili del fuoco o squadre antincendio private demandata esclusivamente alle commissioni provinciali e non al Ministero dell'interno, nonché mancanza di motivazione, per non essere state indicate le ragioni di una così brusca modificazione di interpretazione del complesso normativo esistente, anche in considerazione del fatto che la ricorrente aveva sempre operato con squadre private, ai sensi degli artt. 22 e 28 della legge n. 1570 del 1941.

2. — Difetto di motivazione e difetto di istruttoria per non aver effettuato la commissione una compiuta verifica dello stato dei servizi antincendio dell'auditorium di Napoli e, comunque, per non aver provveduto a dare a questa verifica la necessaria esternazione.

L'Amministrazione dell'interno, costituitasi in giudizio anche in tale secondo ricorso, ne chiede la reiezione, rilevando come la decisa attuazione della norma di cui all'art. 2 della legge n. 966/1965 sia dipesa dal fatto dell'essere venuti meno i caratteri sostanziali di tipo materiale (carenza di personale e di fondi) prima esistenti e che avevano consigliato la previsione di squadre antincendio private.

Le cause passano in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 1992.

DIRITTO

Ritiene il collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, punto *b*), della legge 26 luglio 1965, n. 966, relativamente all'obbligo della richiesta dei servizi a pagamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i locali di pubblico spettacolo, e ciò per contrasto con gli artt. 23 e 41 della carta costituzionale.

La questione è rilevante nei giudizi in corso, in quanto, in mancanza della dichiarazione di illegittimità costituzionale, i ricorsi non potrebbero essere accolti relativamente alla natura obbligatoria e a pagamento dei servizi di vigilanza, essendo tale vicenda individuata da una norma di rango legislativo.

La questione stessa è, altresì, non manifestamente infondata.

La legge 26 luglio 1965, n. 966, che disciplina le tariffe e le modalità di pagamento e i compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento, individua, all'art. 2, primo comma, punto *b*), come servizi da richiedersi obbligatoriamente da enti e privati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco: «i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635».

Ora, occorre rilevare, in proposito, che le finalità dei servizi di vigilanza antincendio sono sicuramente finalità di carattere ordinamentale importantissime, per il cui rispetto in concreto il legislatore avrebbe potuto scegliere più strade: quella della pubblicizzazione integrale del servizio, da svolgersi istituzionalmente dal Corpo dei vigili del fuoco e con onere a carico della collettività, nel caso avesse ritenuto preminente la tutela del relativo interesse pubblico; all'incolumità anche nella fase preventiva della vigilanza, oppure avrebbe potuto addossare il servizio ed il relativo costo ai singoli soggetti titolari dei locali, obbligandoli all'istituzione di un servizio di vigilanza e controllando nelle forme tipiche la idoneità di tale servizio.

Invece, con la norma prima richiamata, lo stesso legislatore ha scelto una terza via; ha imposto, sì, il servizio ed il relativo costo ai soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo, ma ha, addirittura, imposto loro di servirsi obbligatoriamente di una struttura di carattere pubblicistico, quale è il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a prezzi parimenti imposti, per cui si è verificata, da un lato, l'esistenza di un regime di monopolio nella materia, caratterizzato peraltro dal fatto dell'obbligo di contrarre con il monopolista pubblico, e, dall'altro, la previsione di una forma di contribuzione che è priva di una specifica regolamentazione degli elementi indispensabili, da prevedersi necessariamente con legge.

Venendo, adesso, alle specifiche ragioni di contrasto con le norme costituzionali prima richiamate, si rileva quanto segue.

Relativamente all'art. 23 della Costituzione occorre rilevare che la previsione costituzionale, nell'indicare che qualsiasi prestazione a carattere patrimoniale (come nella specie) deve essere prevista da una norma di rango legislativo, si riferisce ovviamente ad una compiuta rappresentazione, nell'ambito di tale normativa, degli elementi indispensabili per addivenire alla concreta imposizione.

Ora, nella specie normativa di cui al punto *h*) del primo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, mentre il presupposto della contribuzione è chiaramente indicato (la prestazione del servizio), non altrettanto avviene per il concreto accertamento dello stesso e, soprattutto, per il calcolo del *quantum* impositivo, che non può essere lasciato, come invece ha luogo nella vicenda che attualmente si esamina, alla mercè di fonti sublegislative, di carattere amministrativo.

Il contrasto, pertanto, della norma qui censurata con la disposizione costituzionale di cui all'art. 23 della carta costituzionale pare evidente.

Con riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione, non può non rilevarsi, come peraltro già accennato in precedenza, che la norma della legge n. 966/1965, da un lato, determina una forma di monopolio pubblico dell'attività di vigilanza anticendio nei locali di pubblico spettacolo individuando un unico soggetto (o organo) idoneo a svolgere il servizio suddetto, e, dall'altro, obbliga addirittura i soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo a richiedere la prestazione al monopolista pubblico.

Ora, se è vero che in base all'art. 43 della Costituzione è comunque possibile una riserva allo Stato e ad enti pubblici di servizi carattere di preminente interesse generale, la norma suddetta non può essere ritenuta comprensiva anche dell'obbligo giuridico di contrarre con il monopolista pubblico, altrimenti, più che di situazioni di monopolio (che riguardano l'esistenza di un unico offerente di beni e servizi in un mercato che è comunque formalmente libero di richiedere o meno la prestazione), si è in presenza di un obbligo a contrarre con un determinato monopolista, a prezzi da questi fissati e per quantità di servizi da questi determinata, che sicuramente si pone in aperto contrasto con il sindacato art. 41 della Costituzione.

Il Collegio ritiene, perciò di sospendere l'esame dei giudizi riuniti e di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2, primo comma, punto *h*), della legge n. 966/1965, per contrasto con gli artt. 23 e 41 della Costituzione.

P. Q. M.

Rinvia i ricorsi indicati in epigrafe;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, punto b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 per contrasto con gli artt. 23 e 41 della Costituzione;

Sospende i giudizi;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che la presente ordinanza venga notificata, a cura della segreteria della sezione, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1992.

Il presidente: MILLEMAGGI COGLIANI

Il consigliere: LANDO

Il consigliere estensore: MELI

N. 664

Ordinanza emessa il 30 giugno 1993 dal tribunale di Lucera sul ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dalla S.p.a. Finanziaria Adriatica nei confronti della S.n.c. Italmarket di D'Errico Giuseppe

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le piccole imprese individuali e per le società artigiane - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, ultima parte).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

II. TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento prefallimentare n. 239/1991 a carico di Italmarket di D'Errico Giuseppe S.n.c., instaurato a seguito di ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dalla Finanziaria Adriatica S.p.a.

Il collegio, letti gli atti, sentito il giudice relatore:

OSSERVA

1. La procedura è stata intrapresa dalla ricorrente S.p.a. Finanziaria Adriatica, in persona del legale rappresentante, vanta, nei confronti della società debitrice, un credito, come dichiarato in ricorso, di L. 9.147.395, oltre interessi dal 1° agosto 1991 e spese, portato da decreto ingiuntivo esecutivo.

Il creditore non ha agito *in executivis*, stante l'intervenuta cessazione dell'attività imprenditoriale della debitrice, titolare di un esercizio commerciale di tipo supermarket.

La società, formalmente sciolta anticipatamente, era composta da due soli soci, D'Errico Giuseppe, amministratore unico, e Principallo Antonietta, coniuge del predetto D'Errico.

È certa l'insolvenza della debitrice, dimostrata, oltre che dalla risalenza temporale del debito, non contestato, proprio dalla cessazione dell'attività, che non consente in alcun modo il recupero del credito relativo alla normale attività commerciale (pagamento di canoni di leasing).

Il legale rappresentante della società debitrice ha dichiarato di aver svolto attività commerciale, a carattere prettamente familiare, con esclusivo lavoro proprio e della consorte, in un locale non di proprietà.

Tanto è rimasto comprovato dalla documentazione esibita e, segnatamente, *a)* dalla copia del contratto di locazione reg. 14 marzo 1988; *b)* dalla copia delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1988 e 1989 del legale rappresentante della società, dai quali si evince che per la partecipazione azionaria alla società della quale è stato chiesto il fallimento, gli introiti sono commisurati, per ciascuno dei soci (D'Errico Giuseppe e la consorte Principallo Antonietta), all'importo di L. 10.082.000, per l'anno 1988, e di L. 10.579.000, per l'anno 1989; *c)* dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa la mancanza di personale dipendente dall'impresa societaria, fondata pertanto unicamente sull'apporto lavorativo dei coniugi d'Errico.

L'impresa in esame, alla stregua delle emergenze in atti, potrebbe essere con tranquillante certezza essere ritenuta «piccola impresa», se non vi ostasse il disposto dell'ultima parte dell'art. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali»).

2. Ritiene il collegio, sulla scorta di quanto esposto *sub* 1), che debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale del predetto art. 1 l.f., nella parte in cui dispone che non possano essere considerati piccoli imprenditori in nessun caso le società commerciali, per violazione del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Non ignora il tribunale che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, recentemente, sul punto, con sentenza del 6 febbraio 1991, n. 54.

Nondimeno ritiene il collegio che la questione possa essere riesaminata sulla scorta dei rilievi che seguono.

3. La nozione di piccolo imprenditore attualmente enucleabile dall'ordinamento vigente non ha più un riferimento individuabile con precisione in una norma di legge, a seguito delle reiterate pronunce, rese dalla Corte, di illegittimità costituzionale del predetto art. 1 l.f., nella parte in cui appunto ne era data una definizione normativa con riguardo al reddito imponibile ed al capitale investito.

Attualmente, la definizione del piccolo imprenditore è alquanto più disagiata, dovendosi aver riguardo ad un complesso di elementi, tra i quali hanno certamente rilievo lo stesso capitale investito, come indice dell'estensione dell'impresa, così come le dimensioni dell'azienda, sul piano oggettivo e soggettivo, il numero dei lavoratori occupati, la proprietà dei mezzi di produzione e delle strutture d'impresa, il ricorso al finanziamento bancario e l'entità dello stesso.

Orbene, la *ratio* della mancata comprensione delle società commerciali nel concetto di «piccolo imprenditore», indipendentemente dalle dimensioni reali dell'impresa, risiederebbe nella presunzione di finalità lucrative, a base della natura societaria dell'organizzazione d'impresa, e quindi in una sorta di contraddittorietà logica tra struttura societaria e piccola impresa, che presuppone, al contrario, la prevalenza del lavoro proprio, lo scarso ricorso al capitale, le dimensioni oggettivamente limitate, tutti elementi difficilmente conciliabili con la nozione normativa di società commerciale.

Non può sfuggire ad un giudice attento ai mutamenti della realtà sociale, e alla corrispondente necessità di adeguare a questa la realtà normativa, che tale teorica scissione, su base normativa, tra imprenditore individuale e organizzazione societaria non corrisponde (o, meglio, non corrisponde più), a quanto è dato constatare in concreto, presentando il mondo economico una varietà pressoché illimitata di forme imprenditoriali, qualitativamente e quantitativamente diverse, in relazione alle quali lo strumento normativo fornito dalla legge fallimentare è sempre meno idoneo, per quanto attiene specificamente al caso in esame, a regolarne le ipotesi di decozione e di liquidazione concorsuale.

In particolare, considerare presuntivamente (*iuris et de iure*) vincolante la definizione normativa (nel senso che in nessun caso può considerarsi piccolo imprenditore una società commerciale) potrebbe, da un canto, rendere indefinibile una posizione sostanziale quale in esame (piccola società commerciale), sicuramente votata al fallimento (con violazione dell'art. 24 della Costituzione), dall'altro costituire un'illegittima disparità di trattamento (rispetto agli imprenditori individuali, che in analoghe situazioni non potrebbero essere dichiarati falliti, con violazione dell'art. 3 della Costituzione), ed infine cagionare una indebita compressione dello stesso istituto societario, quale formazione ove si svolge la personalità dei singoli, non adeguatamente garantito sul piano sostanziale e processuale dalla presenza nell'ordinamento della norma impugnata (con violazione, in questo caso, dell'art. 2 della Costituzione).

4. — La problematica in questa sede sollevata non è certamente nuova. In particolare, la sentenza 23 luglio 1991, n. 368 e l'ordinanza 31 ottobre 1991, n. 395 della Corte adita sancivano la sostanziale omologazione delle piccole società artigiane agli artigiani in forma individuale, mostrando di riconoscere valenza sostanziale, piuttosto che formale, all'effettiva consistenza dell'impresa, indipendentemente dalla struttura, individuale o societaria, della stessa (secondo la Corte, non è soggetta al fallimento «la piccola società artigiana, di modeste dimensioni, non assimilabile ad una vera e propria impresa commerciale o industriale. Tale è da considerarsi se manca l'intento speculativo e il suo guadagno non assume i connotati del profitto proprio per la modestia dei mezzi e del capitale investito», a termini della sentenza n. 368/1991).

Analogo rilievo può essere mosso con riguardo alle piccole società commerciali.

Invero, qualora venga meno, per le emergenze risultanti, come nel caso, la presunzione di speculazione e di profitto che ne ha determinato la costituzione, presunzione che giustifica, a monte per quanto sopra detto, la differenziazione normativa tra società e imprenditore individuale, è irragionevole (in violazione dell'art. 3 della Costituzione) sottoporre a fallimento una società (e cioè una formazione sociale espressione della personalità dei singoli, a termini dell'art. 2 della Costituzione) che opera a tutti gli effetti come «piccola impresa», in rapporto all'entità dell'impresa stessa, alle dimensioni della sua organizzazione e dei mezzi impiegati, agli effetti ed alle ripercussioni di dissesto nell'economia generale individuale, all'utilità del ricorso alla procedura fallimentare per gli stessi creditori specie in relazione all'eseguità dell'attivo, con il conseguente rischio della mancata realizzazione delle finalità di tutela degli interessi dei creditori (Corte costituzionale n. 579/1989).

5. Del resto la stessa Corte riconosceva alla disposizione impugnata una *ratio* ispirata sostanzialmente (e forse unicamente) da una scelta discrezionale del legislatore che poneva a base della differenziazione normativa la «presunzione della speculazione e del profitto», che hanno determinato la costituzione dell'ente sociale.

Non può sfuggire alla Corte che il porre una presunzione *iuris et de iure* di speculazione e profitto dell'ente societario, nel senso sopra precisato comporta un'inammissibile violazione del diritto di difesa (ex art. 24 della Costituzione), laddove non consente alla società debitrice di dimostrare la sua sostanziale (e comprovata) natura di piccola impresa commerciale, i cui proventi non potrebbero giammai assimilarsi a profitti, ma unicamente a remunerazione del lavoro dei soci e a corrispettivo delle spese sostenute per la conservazione dell'assetto e dell'organizzazione societaria.

6. — L'impresa esercitata in forma collettiva non può che essere ritenuta una diversa modalità di esercizio dell'impresa individuale, alla quale, in quanto espressione dell'individuo deve accordarsi tutela (inviolabile) e pari dignità a termini dell'art. 2 della Costituzione, risultando irragionevole una disparità di trattamento, che significherebbe, nel caso in esame, assoluta mancanza di tutela, per quanto sopra esposto.

7. — Le motivazioni che precedono inducono il collegio a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nei limiti sopra precisati.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, impugnando di illegittimità costituzionale l'art. 1, ultima parte, l.f., nella parte in cui dispone «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali», per le considerazioni che in motivazione sono sviluppate, per violazione:

del combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e irragionevolezza, tra i piccoli imprenditori individuali e piccole società commerciali, da considerarsi a tutti gli effetti formazioni sociali, con pari dignità e tutela, in caso di parità di condizioni;

dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra piccole società commerciali e piccole società artigiane (escluse dal fallimento), a parità di condizioni (comprovata assenza di profitto);

dell'art. 24 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa, laddove si ritenga presunzione iuris et de iure la ritenuta non assimilabilità delle piccole società commerciali ai piccoli imprenditori;

Sospende il procedimento n. 239/1991 fino all'esito del giudizio della Corte adita;

Si notificchi, a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953.

Lucera, addì 30 giugno 1993

Il presidente: CALDERESI

Il giudice: PICORIELLO

Il giudice relatore: ABBRUZZESE

93C1106

N. 665

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1993) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da S.p.a. Società italiana lavori, in amministrazione straordinaria, ed altre contro Grain Authority for Grain-Cereals della Jamahiriya araba popolare socialista libica G.A.L.P.S.

Procedimento civile - Sequestro - Sequestro anteriore alla causa - Procedimento per la convalida - Onere per il sequestrante di notificare il decreto al sequestrato nel termine di quindici giorni da quello del compimento del primo atto di esecuzione - Prevista perdita di efficacia del sequestro in caso di inadempimento - Impossibilità di osservare tale termine nell'ipotesi in cui le controparti non siano domiciliate né residenti in Italia (nella specie in Libia) dovendosi seguire nel caso la complessa procedura stabilita dal codice di rito - Irragionevole equiparazione di situazioni diverse (notifiche da eseguirsi in Italia e notifiche all'estero) con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 142, terzo comma, comb. disp., 143, terzo comma, e 680, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Società italiana lavori S.p.a., in amministrazione straordinaria con sede in Roma, in persona del commissario straordinario in carica; Wadi Aril Development Venture, con sede in Ginevra, Joint Venture tra detta Società e la Food Development Corporation, con sede in Pasco - Washington U.S.A., in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliate in Roma, via Principessa Clotilde, 2 e o l'avv. Francesco Maria Zappalà, che la rapp.ta e difende per delega a margine del ricorso, ricorrente C/Grain

Authority For Grain-Cereals della Jamahiriya araba popolare socialista libica G.A.L.P.S., in persona del direttore generale Abdullah El Giami, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo, 25 c/o l'avv. Ettore Paparazzo che la rappresenta e difende, giusta procura speciale n. 3751/88 del 16 novembre 1988 del redattore notarile Ali Milud Kides del tribunale di Tripoli, residente e contro la Banca nazionale del lavoro, intimata avverso la sentenza n. 625 della Corte di appello di Roma depositata il 1° marzo 1988;

Udita la relazione svolta dal Cons. Sgroi;

Udito per il ricorrente l'avv.to Zappalà;

Udito per il resistente l'avv.to Paparazzo e l'avv. De Angelis;

Udito il p.m. dott. Antonio Martone che ha concluso chiedendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 680 del c.p.c. in relazione all'art. 142 del c.p.c., per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui assegnando il termine di 15 giorni per la notifica del decreto di sequestro anche per i residenti all'estero, rende estremamente difficile il diritto di azione del giudizio in sede cautelare, accogliendo del ric. incid.

SOGLIMENTO DEL PROCESSO

La società italiana lavori (I.T.L. S.p.a.) in data 12 settembre 1983 otteneva dal Presidente del tribunale di Roma un decreto di sequestro conservativo *ante causam* contro il Council for land reclamation and reconstruction, con sede in Libia, fino alla concorrenza di dollari U.S.A. 1.626.768, in riferimento ad un contratto di appalto concernente la realizzazione di pozzi di irrigazione in Libia, da parte della joint venture I.T.L. - Wadi Aril.

La I.T.L. sottoponeva a sequestro presso terzi, in data 16 settembre 1983, le somme dovute dalla Banca nazionale del lavoro al Council for land reclamation and reconstruction, citandoli a comparire davanti al pretore di Roma per la prescritta dichiarazione di tero.

In data 1° ottobre 1983 la I.T.L. otteneva dal presidente del tribunale di Roma un ulteriore decreto di sequestro conservativo *ante causam*, fino alla concorrenza di dollari U.S.A. 6.216.142 e, con atto 5 ottobre 1983, sottoponeva a sequestro conservativo presso terzi le somme che la Banca nazionale del lavoro doveva al Council.

La B.N.L., davanti al pretore, sollecitava l'immediato giudizio di accertamento negativo dei propri pretesi obblighi nei confronti del debitore, ed il pretore rimetteva le parti davanti al tribunale di Roma; la B.N.L. provvedeva alla riassunzione del giudizio di immediato accertamento dell'obbligo del terzo, convenendo dinanzi al tribunale di Roma la organizzazione di produzione del Grano (Cereali) della Giammahiriya araba libica popolare socialista, quale ente nel frattempo subentrato al Council, nonché la Wadi Aril development venture e la I.T.L.

Intanto, con atti del 1° e 20 ottobre 1983, la S.p.a. Italiana lavori, premesso che i provvedimenti di sequestro erano stati eseguiti e che per il giudizio di merito era competente un collegio arbitrale da costituirsi a Parigi, conveniva dinanzi al tribunale di Roma il Council for land reclamation and reconstruction e la Wadi Aril development venture per sentir convalidare il sequestro.

In entrambi i giudizi si costituiva l'organizzazione per la produzione del grano e cereali della Giammahiriya araba libica popolare socialista, la quale eccepiva l'inefficacia dei sequestri conservativi, perchè non eseguiti nei trenta giorni dalla loro concessione e non seguiti dalla notifica degli atti previsti dall'art. 680 c.p.c. nel termine di quindici giorni; il difetto di legittimazione della società attrice e l'inesistenza del credito vantato; il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana; l'inesistenza di qualsiasi debito della B.N.L. verso il council.

All'udienza del 16 ottobre 1984 si costituiva la Wadi Aril development venture, la quale dichiarava di far proprie tutte le domande proposte dalla I.T.L.

Le tre cause venivano riunite e, con sentenza 25 gennaio 1985, il tribunale di Roma, affermata la giurisdizione del giudice italiano, dichiarava l'inefficacia dei due sequestri (dopo aver però affermato il rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 675 del c.p.c.) sotto il profilo dell'inosservanza del termine di 15 giorni di cui all'art. 680 c.p.c. in quanto, nella specie i decreti presidenziali di sequestro erano stati notificati ai sensi dell'art. 142 del c.p.c. e 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200 unitamente alla citazione per convalida, oltre quel termine; rigettava, per difetto di interesse, la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo B.N.L.

Su appello delle parti soccombenti, la Corte di appello di Roma, con sentenza 1° marzo 1988 rigettava le impugnazioni, osservando:

che con la modifica degli artt. 142 e 143 del c.p.c., per effetto della legge n. 42/1981, qualora siano applicabili le norme delle convenzioni internazionali o della legge consolare, si prescinde dalle formalità previste dai primi due commi dell'art. 142 e la notificazione si perfeziona, sia per il richiedente che per il destinatario dell'atto, nel momento della consegna effettiva o, comunque, della sua conoscibilità:

che non poteva essere accolto neppure l'appello della B.N.L., perchè l'art. 678 del c.p.c. è dettato in funzione della natura giuridica dell'adozione di mero accertamento dell'azione proposta dal terzo sequestrato, per cui l'interesse ad agire presuppone la sussistenza di una situazione di incertezza, concreta ed attuale, suscettibile di recare pregiudizio alla certezza dei rapporti, che, nell'ipotesi di sequestro, va individuata in quella che consegue alla pretesa del creditore di vincolare a garanzia dei propri crediti le somme di denaro che il terzo è obbligato a pagare in forza di rapporti preesistenti al suo debito, qualora tale pretesa sia contestata dal terzo sequestrato;

che il giudice deve esaminare, innanzi tutto, le questioni relative all'efficacia del sequestro; poi deve accertare se ed in quale misura esiste il credito sottoposto al sequestro;

che il terzo non può chiedere che l'accertamento negativo venga compiuto in via del tutto autonoma svincolato da ogni rapporto con le questioni relative alla convalida, dal momento che la situazione di incertezza che si intende rimuovere coincide col vincolo di indisponibilità che consegue ad una misura cautelare efficace e suscettibile di convalida;

né il giudice può esercitare la facoltà di separazione delle cause, in quanto l'art. 279, n. 5 del c.p.c. la consente unicamente nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e di pluralità di domande proposte contro la stessa parte; situazioni non comparabili con la fattispecie regolata dall'art. 678 del c.p.c., per cui il giudice non potrà mai separare le cause riunite e decidere preliminarmente sulla sussistenza dell'obbligo del terzo, ma è tenuto a subordinare l'accertamento dell'obbligo del terzo all'esito del giudizio sulla convalida e sul merito.

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Società italiana lavori in amministrazione straordinaria e la Food developmen corporation con sede in U.S.A., nonché la Wadi Aril development venture (joint venture fra dette società) (n. 7149/1988) e la Banca nazionale del lavoro (n. 8211/1988).

Le ricorrenti hanno depositato memorie.

La grain authority for grain della Jammairia araba popolare socialista libica ha partecipato alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separata sentenza è stato deciso il ricorso incidentale della B.N.L., mediante pronuncia di accoglimento e rinvio.

Col ricorso principale si denuncia -- col primo motivo -- violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 del c.p.c., in relazione all'art. 680 del c.p.c. e dell'art. 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 del c.p.c.), lamentando che la soluzione adottata dalla Corte d'appello, secondo cui il sequestro perde efficacia se entro quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione non sia stato portato a conoscenza della controparte, significa sancire l'impossibilità pratica di ottenere misure cautelari nei confronti di controparti non domiciliate né residenti nella Repubblica.

Secondo l'art. 30 del d.P.R. n. 200/1967, l'autorità consolare provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi. Nella specie, dalla copia dell'atto ricevuto della grain authority, risulta che nella Repubblica libica le notificazioni devono essere richieste tramite le autorità locali, le quali hanno la facoltà di produrre la vanificazione di un provvedimento giurisdizionale.

Laddove un termine sia prefissato a pena di decadenza, ciò che deve essere considerato come rilevante non può essere altro che l'attività costituente onere per la parte interessata, mentre non le si può far carico delle attività che sfuggono alle proprie concrete possibilità di diligenza.

La possibilità di fare ricorso all'art. 151 c.p.c. (telegramma collazionato mediante avviso di ricevimento) non è praticabile.

Col secondo motivo, si solleva eccezione di incostituzionalità degli artt. 142 e 142 del c.p.c., in relazione all'art. 680 del c.p.c. ed all'art. 24 della Costituzione, osservando che, seguendo l'interpretazione dei giudici di merito, si verserebbe in palese violazione del diritto di difesa, perché la predeterminazione di un termine talmente ristretto, la cui mancata osservanza produce l'inefficacia del sequestro, costituisce un'impossibilità di far valere un proprio diritto.

Il collegio osserva che il primo motivo appare infondato (salvo che nell'ultimo rilievo, di cui si dirà) perché occorre valutare la perfezione della notifica, così come è stata di fatto eseguita, e cioè applicando la legge consolare, a cui rinvia il terzo comma dell'art. 142 del c.p.c., aggiunto dalla legge 6 febbraio 1981, n. 42.

Non appare dubbio che tale norma era applicabile perché essa si deve interpretare nel senso che la possibilità a cui essa fa riferimento, per privilegiarne l'applicazione in luogo della notifica ai sensi del primo e del secondo comma, è una mera possibilità «di fatto» e la circostanza che (almeno una) notifica sia stata eseguita, significa che, in Libia, è possibile tale forma di notifica. Altra questione (vedi *infra*) è quella del termine in cui detta notifica può essere eseguita, che atterrebbe alla possibilità giuridica di assicurarne gli effetti conservativi di un diritto soggetto a decadenza; ma ciò comporta impossibilità di fatto di applicare il citato terzo comma.

Di conseguenza, poiché l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune nozione di notificazione deriva che di essa fa parte integrante l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del notificato, e che i termini di decadenza sono rispettati soltanto con tale adempimento, (nella specie pacificamente, compiuto oltre il quindicesimo giorno di cui all'art. 680 del c.p.c., sancito a pena di inefficacia dall'art. 683 del c.p.c.). Esiste in proposito una differenza con il caso in cui la notifica possa essere eseguita a norma del primo e del secondo comma dell'art. 142, a cui si applica l'art. 143 terzo comma, come sostituito dalla legge 6 febbraio 1981 n. 42. Invero, in tal caso, secondo la giurisprudenza prevalente (v. Cass. 28 giugno 1988 n. 4365) la *vocatio* di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notifica *ex art.* 143 del c.p.c., porta ad escludere che il destinatario dell'atto possa ricevere alcun pregiudizio prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabilita dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti dell'istante la notifica si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, col compimento delle indicate prescritte formalità. Ma -- si ripete -- nella specie non si tratta di notifica eseguita ai sensi dell'art. 142 primo e secondo comma, ma ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, di guisa che la rilevanza del problema di costituzionalità di cui *infra* permane, perché l'alternativa che si pone è la seguente:

a) o il terzo comma dell'art. 142 va letto nella sua dizione attuale ed in tal caso, in rapporto con l'attuale art. 680 c.p.c., il ricorso dovrebbe essere rigettato;

b) o è possibile espungere (a seguito dell'auspicata dichiarazione di incostituzionalità del combinato disposto delle due norme) l'operatività del termine perentorio di 15 giorni, in quanto lesivo del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, ed allora il ricorso dovrebbe essere accolto.

Assolto, in tal guisa, l'obbligo di giustificare la rilevanza della questione, per quanto attiene alla sua non manifesta infondatezza giova richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale sul problema, quale risulta riassunta dalla Corte costituzionale del 24 novembre 1992 n. 471.

I diritti della difesa, nei quali va rimompreso anche il diritto al giudizio, si traducono in concrete e specifiche situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo o, più precisamente, soltanto in conseguenza della disciplina legislativa delle attività e dei procedimenti connessi con l'esercizio della giurisdizione. L'effettiva garanzia dei diritti di difesa riposa sull'esercizio, non irragionevole, dell'ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all'opera di conformazione del processo. Il legislatore può legittimamente imporre all'esercizio di facoltà e di poteri processuali limitazioni temporali immutabili ed irrevocabili, per il fatto che i termini perentori, cui sono connaturati i caratteri dell'improrogabilità e dell'insanabilità, tendono a garantire oltre alla fondamentale esigenza di giustizia relativa alla celerità o alla speditezza dei processi, un'effettiva parità dei diritti delle parti mediante il contemperamento dell'esercizio dei rispettivi diritti di difesa.

Sulla base di tali premesse, non può non convernirsi sulla legittimità costituzionale della norma dell'art. 680 del c.p.c., nel punto in cui (a pena di decadenza, comminata *sub specie* di inefficacia *ex art.* 683 del c.p.c.) dispone che il sequestrante, nel termine di 15 giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve provvedere alle notifiche di cui al primo ed al secondo comma dello stesso art. 680, tutte le volte in cui sia ragionevole opinare che, in quel termine, la notifica degli atti ivi indicati possa essere compiuta. Il termine, infatti, è sufficientemente ampio per ritenere che un notificante diligente possa rispettarlo, per tutti i casi previsti dagli art. 137 e seguenti del c.p.c., ivi compreso quello di cui all'art. 143, se si adotta l'orientamento secondo cui il termine di 20 giorni (che di per sé sarebbe superiore ai 15 giorni e quindi potrebbe *eo ipso* all'inefficacia del sequestro) non attenga alla decadenza a carico del notificante, ma soltanto al diritto di difesa del notificato ed all'efficacia dell'atto nei suoi confronti, per esempio in punto di validità dell'atto di disposizione del bene sequestrato, questione che non si pone nella specie.

Per particolari situazioni (rilevante numero dei destinatari, per es., ovvero altre circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità) soccorrono le disposizioni degli artt. 150 e 151, che prevedono il compimento di formalità che possono ragionevolmente compiersi in 15 giorni.

Il problema si pone però nel caso di notifica all'estero, da eseguire (come nel caso) ai sensi del combinato disposto degli artt. 142 terzo comma e 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Non è sufficiente, per ritenere insussistente il problema, fare ricorso alla disciplina degli artt. 150 e 151. Tralasciando l'art. 150, che manifestamente non si adatta al caso di specie, la possibilità di chiedere al giudice una modalità diversa di notificazione, ed in particolare quella del telegramma collazionato con avviso di ricevimento nella specie non risultava praticabile, perché non vi è nessuna dimostrazione (di fronte alle contestazioni dei ricorrenti) che fosse possibile adottarla, per le notifiche da eseguire in Libia, nei confronti di un organismo governativo libico. Invero, è evidente che, in tal caso, si dovrebbero comunque seguire le Convenzioni internazionali nonché la legislazione interna. Alla stregua delle prime (convenzioni dell'Aja del 1° marzo 1954 e del 15 maggio 1965), che i ricorrenti ammettono che sono osservate dalla Libia, tuttavia l'atto avrebbe dovuto essere accompagnato da una traduzione in arabo, che — a sua volta — impedisce la spedizione di un telegramma secondo i regolamenti postali vigenti in Italia. D'altra parte, non vi è alcuna prova che le poste libiche ammettano l'uso dell'avviso di ricevimento, a prova della consegna di un telegramma.

Né si potrebbe dire che il giudice — sempre ai sensi dell'art. 151 — possa autorizzare la notifica all'estero mediante raccomandata con o senza avviso di ricevimento (il che eviterebbe la difficoltà dell'inoltro della traduzione in arabo, essendo il plico chiuso e potendo quindi contenere la traduzione in arabo). Infatti, si tratterebbe di una formalità inferiore (per garanzie) e quelle indicate dai primi due commi dell'art. 142, che, per le notifiche all'estero, sono derogate, in via privilegiata, dal terzo comma, per cui non pare che il giudice possa derogare a detto terzo comma, per le notifiche all'estero in Stati in cui esiste la possibilità di collaborazione fra il Consolo italiano e l'autorità del luogo.

Torna, pertanto, il problema indicato, che si pone nei seguenti termini: è ragionevolmente possibile che tutte le attività previste dal terzo comma si possano compiere in 15 giorni, ovvero detto termine è così ristretto da renderne sommamente difficile il rispetto? In realtà, le attività da compiere comportano, nel tempo, l'intervento di vari uffici;

a) l'ufficiale giudiziario in Italia che richiama (a mezzo posta) l'intervento del Consolo;

b) l'intervento del Consolo, che chiede quello dell'autorità locali;

c) l'adempimento delle formalità da parte delle autorità locali. Nessun problema esiste per il primo intervento, che può attuarsi in tempi rapidi; ma problemi di carattere burocratico (che sarebbero fuori della realtà nascondersi) esistono per il secondo e per il terzo, soprattutto, ponendo mente all'ipotesi, non del tutto peregrina, di una resistenza passiva a compiere atti di notifica, da parte di autorità estere, nei confronti di uffici ed autorità governative, nei cui confronti potrebbe esservi un vincolo di dipendenza e/o di connivenza.

Sfugge del tutto alla diligenza del notificante la possibilità di influire su tale macchinosa procedura, e da più parti si è rilevato, in dottrina, che proprio l'ipotesi di cui all'art. 680 del c.p.c. è quella che pone in evidenza come il rispetto dell'art. 142, terzo comma, ponga in serio pericolo l'osservanza di un termine perentorio se si pone mente al succedersi degli adempimenti da parte di tre uffici diversi.

Ad avviso del Collegio il problema potrebbe essere risolto (oltre — come è ovvio — con interventi legislativi, peraltro da raccordare alle convenzioni internazionali in vigore) anche attraverso la strada della dichiarazione di incostituzionalità, sotto due profili diversi ed alternativi, ma entrambi cospiranti al fine di adeguare la legge, come attualmente è formulata, alle esigenze del rispetto sostanziale degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

1 — Un primo profilo è quello di ritenere conforme a Costituzione una lettura dell'art. 143 terzo comma che dica: «nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, nonché nel terzo comma dello stesso art. 142, nell'ipotesi della notifica prevista dal primo comma dell'art. 680, la notificazione si ha per eseguita etc. etc.».

Sotto questo profilo, non solo verrebbe salvaguardata (ai sensi dell'art. 24 della Costituzione) l'esigenza di assicurare il potere del sequestrante nei confronti di persona (fisica o giuridica) non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica di eseguire un atto, necessario per la convalida del sequestro, in termini che si possono ragionevolmente rispettare, tramite cioè la semplice richiesta al Consolo italiano all'estero di eseguire gli atti ulteriori di sua competenza nel territorio straniero, secondo le norme internazionali e locali, ma verrebbe altresì salvaguardata (ai sensi dell'art. 3 della Costituzione) l'esigenza della parità di trattamento con l'ipotesi (attualmente prevista) del terzo comma dell'art. 143, che rinvia soltanto ai primi due commi dell'art. 142. Tale limitazione del rinvio appare, infatti, irragionevole, perché viene penalizzato l'istante proprio nel caso in cui sono maggiormente tutelati i diritti del notificato, tramite la notifica curata dal consolo; mentre, quando è possibile soltanto la notifica ai sensi dei primi due commi dell'art. 142 (e cioè in un'ipotesi in cui i diritti del notificato sono meno rispettati) si ritiene efficace — per il

notificante — la semplice attività che sta a suo carico, a prescindere dalle ulteriori sorti dell'attività notificatoria e dal decorso dei termini di 20 giorni. Questa differenza di trattamento, in relazione al termine perentorio di 15 giorni di cui all'art. 680, appare irragionevolmente menomatrice dei diritti di difesa e del principio della parità di trattamento, in situazioni assimilabili.

Non sembra che la soluzione proposta esca al di fuori dei poteri della Corte costituzionale, nel quadro di quelle sentenze che hanno più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme «in quanto non prevedono» situazioni che dovrebbero esservi compresa, per salvaguardare principi costituzionali.

Né sembra che essa contrasti con la sentenza della Corte costituzionale n. 10/1978, dichiarativa, dell'illegittimità costituzionale dell'art. 142, nel testo anteriore alla riforma del 1981. Se si ritenesse il contrasto con tale sentenza, l'altra soluzione potrebbe essere la seguente.

L'altra alternativa sarebbe quella di ritenere non operante il termine perentorio di 15 giorni (art. 680 del c.p.c.) per il caso di notifiche all'estero da eseguire con le modalità di cui all'art. 142 terzo comma ed all'art. 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, nel senso che la lettura dell'art. 680 dovrebbe essere: *(omissis)* «il sequestrante, nel termine di 15 giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, tranne nel caso in cui la notifica debba essere eseguita a norma dell'art. 142 terzo comma e 30 del d.P.R. n. 200/1967, deve notificare etc. etc.».

In questo caso, la sentenza che si richiede alla Corte è quella manipolatrice del tipo «dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, in quanto non esclude» situazioni che non devono rientrare nella norma, per non violare principi costituzionali, che sono quelli dell'art. 24, perché il termine di 15 giorni non è praticamente osservabile, di regola, in quel tipo di notifica; e dell'art. 3 della Costituzione, perché la norma parifica irragionevolmente situazioni estremamente diverse (notifica in Italia e notifica all'estero).

Starebbe poi al legislatore (una volta intervenuta la pronuncia demolitrice della Corte costituzionale) di colmare la lacuna prodottasi, con l'indicare un termine diverso (vedi, per riferimenti, l'art. 669 *sexies*, sub art. 74 legge 26 novembre 1990, n. 353, non applicabile a questo giudizio, *ex lege* n. 477/1992, che dispone «nel caso in cui la notificazione debba eseguirsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati»). Si ripete che, ai fini di conformare l'art. 680 attuale alla Costituzione basterebbe, per intanto, escludere la sua applicabilità, per quanto riguarda il termine di 15 giorni, alle notifiche *ex art.* 142 terzo comma del c.p.c.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge Costituzionale, 9 febbraio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione, rilevante e non manifestamente infondata le questioni di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato-disposto degli artt. 142 terzo comma, 143 terzo comma e 680 primo comma del c.p.c. (nel testo attuale);

Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi al ricorso principale n. 7149/1988 alla Corte costituzionale e sospende il giudizio relativo a detto ricorso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa ed al p.m. presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 17 febbraio 1993.

Il presidente: SALAFIA

I consiglieri: PANNELLA - CATALANO - CICALA

Il consigliere relatore: SGROI

N. 666

Ordinanza emessa il 22 giugno 1993 dal giudice istruttore presso il tribunale di Benevento nel procedimento di separazione personale tra Rufo Antonietta e Quercia Pietro Leucio Remo

Separazione di coniugi - Omessa previsione, in corso di causa, del potere per il giudice istruttore di emettere provvedimento diretto ad ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte di esse agli aventi diritto - Lesione dei principi di eguaglianza e di tutela dei figli.

(C.C., art. 156, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 30).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di separazione personale vertente tra Antonietta Rufo e Pietro e Leucio Remo Quercia.

Nel corso di una udienza istruttoria, la ricorrente Rufo, deducendo che il marito le aveva corrisposto, dall'ottobre del 1991, solo una parte della somma (L. 1.000.000) posta a suo carico con ordinanza del presidente del tribunale, a titolo di mantenimento di lei e dei figli, chiedeva al giudice istruttore di ordinare, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, al Ministero del tesoro e, per esso, alla direzione provinciale del tesoro di Benevento, quale ente erogatore dello stipendio al Quercia, collaboratore amministrativo presso la scuola elementare di Telese, di versarle direttamente la suddetta somma. La norma contemplata dall'art. 156, sesto comma, ai fini dell'applicazione del provvedimento suddetto richiede, quale presupposto, che sia stata pronunciata la sentenza di separazione, con la relativa statuizione riguardante l'obbligo di mantenimento gravante su uno dei coniugi; essa presuppone, altresì, l'accertamento della inadempienza del coniuge obbligato.

La questione di legittimità costituzionale della suddetta norma appare rilevante ai fini della decisione spettante a questo giudice, in quanto la stessa norma è di applicazione indispensabile per giudicare sul processo in concreto, limitatamente all'emanazione della richiesta ordinanza.

In proposito, a parere di questo giudice non può essere condiviso l'orientamento espresso da parte della giurisprudenza di merito che ha ritenuto possibile, per il giudice istruttore, ordinare ai terzi il versamento diretto della quota di reddito, sulla base del potere attribuitogli dall'art. 708 del c.p.c., quarto comma, in ordine alla modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale (tribunale di Roma 15 ottobre 1975; tribunale di Bari 15 dicembre 1977).

Infatti, la possibilità di adottare un siffatto provvedimento è espressamente prevista dall'art. 156, che si configura quale norma specifica relativa, come detto, ai casi in cui sia stata pronunciata la separazione, e, dunque, avente un ambito applicativo ben diverso dall'art. 708, che si riferisce ai provvedimenti da adottare in corso di causa.

A parere di questo giudice, la norma di cui al sesto comma dell'art. 156 del codice civile è in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione. Essa appare confligente con il principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevede che il giudice (*rectius* giudice istruttore) possa ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare una parte di esse direttamente agli aventi diritto, anche nel corso del giudizio, prima che sia emessa la sentenza di separazione.

Il procedimento previsto dalla citata norma appresta un rimedio di particolar utilità per il coniuge avente diritto al mantenimento, in quanto gli consente, verosimilmente, di vedere soddisfatte le sue pretese in tempi brevi, senza dover attendere il corso di una procedura esecutiva nei riguardi dell'obbligato.

Lo stesso procedimento si presenta, inoltre, particolarmente opportuno, poiché dalla tempestività dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento dipende la migliore e pronta osservanza dei doveri che incombono sui genitori, in ordine alla cura, educazione, istruzione dei figli, specie se minori, in quanto, altrimenti, nell'attesa (non breve, come insegna la prassi) della definizione del processo esecutivo potrebbero mancare allo stesso coniuge avente diritto le somme, o parte di esse, necessarie per provvedere circa i suddetti doveri.

Ora, la mancata previsione di un tale procedimento anche in relazione ai giudizi di separazione in corso di istruttoria configura una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanziali identiche, sotto il profilo della *ratio* dell'istituto e dei beni giuridici tutelati. Infatti, l'esigenza di assicurare un pronto e tempestivo adempimento dell'obbligo di mantenimento, finalizzato alla salvaguardia dei predetti valori costituzionali, sussiste anche prima che venga pronunciata la separazione, se si considera anche il rilievo per cui l'ordinanza presidenziale relativa alla determinazione di un assegno di mantenimento, emessa ex art. 708 del c.p.c., conserva la sua efficacia anche dopo l'eventuale estinzione del processo, finché non si sostituisce con altro provvedimento.

In quest'ultimo caso, sussistendo l'inadempienza del coniuge obbligato, l'avente diritto, per ottenere le somme spettantegli, sarebbe costretto a promuovere il processo esecutivo, senza poter fruire del procedimento *ex art. 156* che, invece, è attivabile, *expressis verbis*, solo nel periodo successivo alla sentenza di separazione.

Inoltre, l'attendere, comunque, che si definisca il processo ordinario potrebbe rendere impossibile o difficile, per la notoria lungaggine dei giudizi, l'osservanza dei doveri nei confronti della prole, per cui l'art. 156, sesto comma, del c.c. appare in contrasto anche con l'art. 30 della Carta costituzionale.

Occorre, infine, dedicare qualche breve cenno alla problematica della legittimazione del giudice istruttore civile in ordine alla presente ordinanza. A sommosso parere di questo giudice, il giudice istruttore dispone di poteri effettivamente decisori nella causa in corso, atteso che esso può, a norma dell'art. 708, quarto comma, del c.p.c., modificare l'ordinanza presidenziale, relativamente a statuizioni essenziali riguardanti gli obblighi scaturenti dal matrimonio, che, come detto, può dispiegare la propria efficacia *sine die* nel caso d'estinzione del giudizio.

Inoltre, appare alquanto improbabile che il collegio possa sollevare una siffatta questione di legittimità costituzionale, in quanto, potendo esso adottare il provvedimento di cui all'art. 156 del c.c., non emergerebbe il requisito della rilevanza, non sussistendo, cioè, in tal caso, il nesso tra la censura di costituzionalità e la decisione da pronunciare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo comma;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento diretto ad ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, di versare una parte di esse direttamente agli aventi diritto, possa essere adottato anche dal giudice istruttore in corso di causa;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Benevento, addì 22 giugno 1993

Il giudice istruttore: CAIAZZO

93C1108

N. 667

Ordinanza emessa il 18 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ortolano contro l'ufficio IVA di Torino

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso del credito d'imposta - Possibilità di richiederlo da parte di chi effettua operazioni non imponibili in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni - Lamentata disparità di trattamento rispetto a coloro che effettuano operazioni inferiori al suddetto limite con incidenza sul principio della capacità contributiva ed in spregio ai principi e criteri direttivi della legge delega volti a facilitare le operazioni di rimborso dell'I.V.A.

(D.-l. 27 aprile 1990, n. 90, art. 4, secondo e terzo comma, convertito nella legge 26 luglio 1990, n. 165).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza: art. 4, secondo e terzo comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale ha modificato l'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.

Sul ricorso presentato dalla società Ortolano S.p.a., con sede in Collegno (Torino), via Nicolò Tommaseo, 63, avverso il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria a fronte della richiesta di rimborso di un credito IVA di L. 849.624.000 sentite le parti e stante l'eccezione di incostituzionalità del citato art. 4, secondo e terzo comma, sollevata dalla società ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 9 gennaio 1991 la società sopra nominata, in persona del legale rappresentante Armando Ortolano premesso;

che in data 24 luglio 1990 veniva inoltrata all'ufficio IVA di Torino, istanza di rimborso dell'importo IVA di L. 849.624.000, esposto nel riquadro L13 della dichiarazione annuale IVA presentata l'8 marzo 1990, ai sensi del vigente art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

che non è pervenuto, a tutt'oggi, dall'ufficio competente alcun riscontro in merito, ricorreva avverso il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione deducendo il seguente motivo di impugnazione: questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

La sollevata questione è rilevante ai fini del giudizio perché un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma richiamata avrebbe l'effetto di vedere accolta la domanda della società ricorrente. La legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, prescrive, ai fini IVA, all'art. 5, punto 10, la «predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposto sul valore aggiunto». La relazione ministeriale allo schema del d.P.R. n. 633/1972 inoltre precisa: (*Omissis*) l'esecuzione del rimborso è pienamente legittimata da una precisa norma della legge di delegazione per la riforma tributaria, che all'art. 5, punto 5, espressamente prevede la predisposizione di un congegno atto a snellire la procedura ed a facilitare l'esecuzione.

Emerge inoltre una disparità di trattamento, per effetto del limite del 25% stabilito dall'art. 30, secondo comma, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972 introdotto dal d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, tra i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9. Essi, infatti, finiscono per essere sottoposti ad un diverso regime tributario (pur trovandosi nella medesima situazione giuridica) rispetto ad identiche operazioni, in relazione alla diversa struttura operativa e dell'utile lordo industriale, così che può non essere a credito d'IVA chi effettua operazioni non imponibili, di cui agli articoli predetti, per un ammontare superiore al 25% ed esserlo chi effettua operazioni non imponibili per un ammontare inferiore al 25%.

Alla luce delle su esposte considerazioni, le norme di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sembrano in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:

76, perché il legislatore non si è attenuto ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega;

53, perché determinano un aggravio fiscale a carico di talune categorie di contribuenti del tutto svincolato dal principio della capacità contributiva;

3, per la disparità di trattamento: con i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

P. Q. M

Dichiara non manifestamente infondate le sollevate eccezioni di legittimità costituzionale nei sensi esposti in narrativa, in relazione agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Torino, addì 18 novembre 1992

Il presidente: MASTROPIETRO

N. 668

*Ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento penale a carico di Ballardini Leopoldo*

Tributi in genere - Prolungamento (fino al 20 giugno 1993) dei termini per la presentazione delle domande di condono - Idoneità di tali domande, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, a determinare l'applicazione ai reati tributari sottostanti, dell'amnistia ex d.P.R. n. 23/19923 - Conseguente attribuzione ai comportamenti futuri di imputati contribuenti della possibilità di determinare in tale modo effetti estintivi del reato - Lamentata inosservanza dei principi costituzionali disciplinati il procedimento per la concessione dell'amnistia.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., art. 79).

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'istanza del difensore dell'imputato diretta ad ottenere la sospensione del procedimento per consentire la presentazione della domanda di condono fiscale e la conseguente estinzione dei reati rubricati in virtù dell'amnistia di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, resa nuovamente applicabile ad opera della legge 24 marzo 1993, n. 75;

Sentito il parere del p.m.;

Visti gli atti del procedimento che vede Ballardini Leopoldo imputato dei reati di cui all'art. 4, nn. 5 e 7, della legge n. 516/1982;

Rilevato che la richiesta del difensore è conforme alla prassi giurisprudenziale della Corte di cassazione ed è invece contrastante con l'interpretazione sempre adottata da questo tribunale, come meglio specificato nell'ordinanza 18 gennaio 1993 nel proc. n. 226/1992, ordinanza che viene allegata agli atti;

Ritenuto pertanto che l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione impone al tribunale di riconsiderare la propria giurisprudenza per adeguarla a quella della Cassazione ovvero per eccepirne l'illegittimità costituzionale;

OSSERVA

La legge 24 marzo 1993, n. 75, ha «riaperto» i termini del condono fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, consentendo nuove domande di condono fino al 20 giugno 1993, domande che la giurisprudenza di legittimità ritiene potenzialmente rilevanti a determinare effetti di estinzione per amnistia ex d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, dei reati tributari sottostanti e ritiene comunque operanti immediatamente nel senso della sospensione obbligatoria dei relativi procedimenti penali prevista dall'art. 68, terzo comma, della legge n. 413/1991 ed attuata dall'art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 23/1992.

Alla stregua di tale lettura la legge n. 75/1993 verrebbe a disciplinare, nel senso della loro operatività anche in funzione dell'estinzione di taluni reati per amnistia, comportamenti futuri ed eventuali (domande di condono e relativi versamenti) successivi all'approvazione ed alla promulgazione della legge stessa. In pratica dunque la legge, comunque letta e comunque intesa, stabilisce che da determinate condotte future (istanze e pagamenti, formalmente rilevanti) derivino anche effetti giuridici tipici e specifici di estinzione di determinati reati per amnistia: trattasi dunque, formalmente e sostanzialmente, di una legge che ha fra i suoi effetti anche quelli estintivi di reati per amnistia.

Si osserva, in contrario, che la legge n. 75/1993 detta soltanto una nuova disciplina extra penale del condono fiscale, che lascia tuttavia intatti gli elementi penalistici essenziali della fattispecie estintiva. In verità la legge n. 75/1993 muta non soltanto i termini per la domanda di condono, da muta anche le misure e le modalità dei pagamenti connessi: la legge innova pertanto anche in tema di «condizioni» dell'amnistia stessa, dettando nuove «condizioni» che non sono, solo cronologiche, ma anche sostanziali. La legge pertanto incide direttamente, innovandole, sulle condotte idonee a determinare effetti di amnistia.

Sorge pertanto il problema della legittimità costituzionale di una legge siffatta, che il Parlamento ha approvato con maggioranza ordinaria, in relazione alla previsione dell'art. 79 della Costituzione nel testo modificato con legge 6 marzo 1992, n. 1, e pertanto anteriormente alla approvazione della legge n. 75/1993. La previsione contenuta nell'art. 79 della Costituzione, di una maggioranza di due terzi per l'approvazione di ogni articolo e per la votazione finale di ogni legge che conceda una amnistia, si fonda, come è noto, sull'esigenza di contenere la concessione di amnistia nei binari dell'eccezionalità: d'altronde già il Mortati, che fu uno dei padri della Costituzione, insegnava che ogni normativa in tema di amnistia, va intesa ed interpretata, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, «in senso restrittivo» «appunto perché di indole eccezionale».

Orbene è di tutta evidenza che una legge ordinaria, quale è la legge n. 75/1993, che, direttamente o indirettamente, palesemente o nascostamente, attribuisca a condotte future di imputati-contribuenti, effetti di estinzione dei loro reati per amnistia e ciò faccia mediante il richiamo globale e indifferenziato di discipline ormai superate e respinte dalla previsione costituzionale di cui all'art. 79 della Costituzione, si pone in contrasto non manifestamente infondato con la norma stessa.

Il contrasto appare evidente anche e soprattutto perchè il nuovo art. 79 impone al legislatore l'obbligo di procedere all'esame, alla valutazione ed alla votazione, dettagliati, di ogni articolo di legge ed al conseguente obbligo di specifica ed espressa approvazione con maggioranza qualificata di ogni singola previsione. Orbene nella specie la legge n. 75/1993 opererebbe addirittura una reviviscenza tacita ed inespressa dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992, senza che nel testo della legge se ne faccia alcun richiamo né esplicito né implicito: il contrasto con le regole dettate dall'art. 79 della Costituzione emerge dunque, ad avviso di questo tribunale, anche sotto il profilo del loro contenuto in tema di eccezionalità e di trasparenza ed impone che la relativa questione venga sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 79 della Costituzione, della legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte relativa alla estinzione per amnistia di reati per i quali si ritenga operante il condono fiscale ivi disciplinato, e, sospeso il giudizio in corso, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pesaro, addì 21 aprile 1993

Il presidente: CASULA

93C1110

N. 669

Ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dal tribunale di Savona
sull'istanza di riesame proposta da Gullace Carmelo

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lesione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.l. 24 luglio 1993, n. 152).

(Cost., artt. 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Letta l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Gullace Carmelo del 28 giugno 1993 avverso il decreto di sequestro emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Savona in data 10 giugno 1993, eseguito e notificato il 17 giugno 1993;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata sentita la relazione del giudice ed udite le conclusioni della difesa all'odierna udienza camerale;

A scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritenuto, preliminarmente, che il provvedimento impugnato non merita le censure di nullità per vizio di motivazione mosse dalla difesa con i primi due motivi della richiesta di riesame, atteso, quanto alla contestazione dell'addebito, che questa, seppur non specificamente indicata con riferimento al comma dell'art. 12-*quinquies*, della legge n. 356/1992 che si ritiene violato, tuttavia si desume agevolmente dalla parte motiva del decreto laddove l'illecito contestato viene ravvisato nella «disponibilità diretta ed indiretta» dei beni e nel «loro valore sproporzionato al reddito

percepito» e, quindi, nella fattispecie del possesso ingiustificato di valori di cui al secondo comma del citato art. 12, di talché non può ritenersi leso il diritto di difesa, di fatto esercitato in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose contemplate dalla norma; atteso inoltre, quanto al secondo motivo di riesame, che la mancata indicazione del presupposto soggettivo del reato contestato (pendenza di procedimento penale per uno dei reati citati nel secondo comma dell'art. 12-*quinquies*) non costituisce causa di nullità del decreto di sequestro, non rendendo né illogico, né mancante la motivazione dello stesso, il cui onere è stato assolto dal p.m. con l'indicazione della norma di legge ritenuta violata; si osserva, infine, che non si ravvisa alcun pregiudizio per i diritti della difesa, atteso che, da un lato, la sussistenza del presupposto soggettivo è verificabile attraverso un semplice esame del certificato dei carichi pendenti e, dall'altro lato, la difesa ha di fatto svolto le proprie argomentazioni anche sotto tale profilo;

Ritenuto, nel merito, che in relazione ai beni immobili oggetto di sequestro di cui alle schede redatte dalla guardia di finanza di Savona nn. 1), 2), 4), 5), 6), nonché in relazione alle 128.700 azioni della S.p.a. Compagnia mineraria di Toirano intestate a Fazzari Giulia, ed al 52% di tutti i beni di proprietà di detta società, pure in sequestro, non sussiste il *fumus* del reato contestato in quanto:

a) la titolarità di tali beni e diritti in capo alla Fazzari Giulia, coniuge del Gullace dal 1988 e persona non indagata come concorrente nel reato proprio ascritto al Gullace, risale, come provato dalla difesa, agli anni 1980-86, e quindi ad epoca antecedente alla data del matrimonio con l'indagato;

b) il Gullace dal 1980 al 1988, salvo breve interruzione, è stato detenuto in carcere;

c) non è stato fornito alcun elemento di prova in ordine alla asserita lunga convivenza, a far data dal 1980, della Fazzari con il Gullace, convivenza che, secondo le indagini della guardia di finanza, avrebbe favorito le ripetute intestazioni fittizie alla attuale moglie; viceversa, come sopra detto, è positivamente provato che la supposta convivenza è stata di fatto impedita dallo stato di detenzione;

Ritenuto, pertanto, non risultando elementi da cui desumere che tali beni siano stati acquistati con i proventi di attività illecite svolte all'epoca dal Gullace e che quindi attualmente lo stesso ne abbia la disponibilità per interposta persona fisica e giuridica, che il sequestro su tali beni non può essere mantenuto;

Ritenuta, per contro, la sussistenza del *fumus commissi delicti* contestato in relazione agli immobili in sequestro di cui alle schede della guardia di finanza nn. 7) ed 8), atteso che:

a) tali beni sono stati acquistati dalla moglie del Gullace in epoca successiva al matrimonio (nel 1990);

b) il valore di tali beni — anche ritenendo attendibile la valutazione effettuata dal perito di parte dell'indagato — appare notevolmente sproporzionato al reddito dichiarato dalla Fazzari nel 1990 e negli anni precedenti e comunque anche il reddito complessivo dichiarato dai coniugi Gullace negli anni 1989 e 1990 (si vedano le dichiarazioni dei redditi in atti);

c) che pertanto di tali beni non è stata adeguatamente giustificata la legittima provenienza, non potendosi considerare rilevante il dato — evidenziato dalla difesa — del volume d'affari dichiarato per l'anno 1990 dalla Edilnord, non rappresentando i ricavi indice di redditività;

d) che, inoltre, ai sensi dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, deve ritenersi rilevante la disponibilità non soltanto diretta, collegata cioè a vincoli giuridici tra il soggetto attivo ed il bene, ma anche indiretta, realizzata cioè per interposta persona, tramite intestazione fittizia o fiduciaria; e che, nella fattispecie siffatta indiretta disponibilità è verosimile che il Gullace realizzi attraverso la propria moglie;

Rilevato, infine, che il Gullace è persona sottoposta a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del c.p. dinanzi alla corte di assise di Palmi;

Ritenuto, pertanto, che in relazione a tali beni la richiesta di riesame non può essere accolta;

Considerato tuttavia che il tribunale ritiene di far propri i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa all'udienza di discussione del riesame della norma contenuta nell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che:

quanto all'art. 27, secondo comma, della Costituzione: l'art. 12 citato, configurando un'ipotesi di reato proprio, riconnette la sussistenza della fattispecie criminosa ad una qualifica soggettiva — quella di sottoposto a procedimento penale — priva del carattere della definitività; nonché ad una qualifica alla quale, per espressa garanzia costituzionale, non possono essere collegate conseguenze sanzionatorie definitive che priverebbero di contenuto la presunzione di innocenza stabilita dall'art. 27 della Costituzione.

Il conflitto tra le due norme è evidente: alla condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 12-*quinqüies* della legge n. 356/1992 potrebbe sopravvenire l'assoluzione nel procedimento cui era sottoposto l'indagato e costituiva il presupposto dell'incriminazione del possesso ingiustificato di valori di cui al citato art. 12-*quinqüies*; l'assenza di meccanismi processuali (quali ad esempio la sospensione obbligatoria del processo relativo all'accertamento del reato di cui all'art. 12-*quinqüies*) non consente, ad avviso del collegio, di coordinare la norma incriminatrice con precetto costituzionale. La stessa Corte in precedente occasione, e con riguardo alla norma di cui all'art. 708 del c.p. ha ritenuto incompatibile l'incriminazione ricollegata ad una qualifica soggettiva provvisoria (Corte costituzionale 19 luglio 1968, n. 110):

quanto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione: dal momento che la formulazione attuale della norma incriminatrice impone all'indagato la «legittima provenienza» e non l'attuale possesso dei beni, essa appare incompatibile, quanto messo in riferimento ai beni dei quali — come accade nella fattispecie — risulti provata l'acquisizione anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 356/1992, con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale.

In altri termini, alla stregua dell'interpretazione logica e letterale dell'art. 12 cit., verrebbe vanificata la garanzia costituzionale dei cittadini di far conto sulla «... sicurezza giuridica delle consentite libere scelte di azione» attraverso la possibilità di conoscenza delle norme, sicché in concreto lo Stato verrebbe meno all'assicurazione data ai consociati «... che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato» (Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364).

Non pare irrilevante sottolineare che nel contesto dello stesso articolo, nel primo comma, il legislatore è ricorso ad una differente tecnica di formulazione della norma, consentendo di dare penale solo a condotte poste in essere dopo il 7 agosto 1992 («chiunque attribuisce»).

Ritenuto che, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ecceputa questione con riguardo ad entrambe le norme in conflitto deve ritenersi non manifestamente infondate;

che la definizione dei dubbi di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione della proposta istanza di riesame, attesa la ritenuta sussistenza, con riguardo ai beni acquistati dalla Fazzari successivamente al 1990, del *fumus commissi delicti* di cui all'art. 12-*quinqüies* della legge n. 356/1982;

P. Q. M.

Visto l'art. 324 del c.p.p.;

In parziale accoglimento dell'istanza di riesame;

Dispone il dissequestro dei beni immobili di cui alle schede della guardia di finanza nn. 1), 2), 4), 5), 6); delle 127.800 azioni, intestate a Fazzari Giulia, della S.p.a. Compagnia mineraria di Toirano; del 52% di tutti i mobili ed immobili di proprietà di detta società;

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinqüies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal decreto-legge n. 152/1993 per violazione degli artt. 27, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento di riesame;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 6 luglio 1993

Il presidente: FIUMANÒ

Il giudice estensore: Bossi

Il collaboratore di cancelleria: DI MAMBRO

N. 670

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 ottobre 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto da Chiaro Pietro ed altri contro Ministero di grazia e giustizia

Magistratura - Uditore giudiziario, già referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Atribuzione di trattamento economico *ad personam* superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianità - *Ius superveniens* e norma qualificata di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali «ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992» - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento delle attività connesse alle funzioni pubbliche.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, quarto comma, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, settimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

(Cost., artt. 3 e 97).

II. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 178 del 1992, proposto da **Chiaro Pietro, Santamirio Bernardetta, Basile Rosario e Claudio Luigi**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Ottorino Bressanini**, ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Trento, via Grazioli n. 67, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Trento; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti magistrati all'allineamento stipendiale con il dott. Antonio Francesco Esposito, già uditore giudiziario presso il tribunale di Roma per il tirocinio ordinario, ora uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza dell'11 febbraio 1993 il relatore consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, altresì, l'avv. **Ottorino Bressanini** per i ricorrenti e l'avv. dello Stato **Pieralberto Trovatelli** per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, magistrati con qualifica di magistrato di Corte d'appello, chiedono in questa sede l'accertamento del loro diritto all'allineamento stipendiale con il dott. Antonio Francesco Esposito, già uditore giudiziario presso il tribunale di Roma per il tirocinio ordinario, ora uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce.

I predetti ricorrenti, infatti, pur avendo qualifica superiore e maggiore anzianità di servizio, hanno un trattamento stipendiale inferiore a quello del dott. Esposito, al quale — avendo prestato servizio come referendario parlamentare del Senato della Repubblica — è stato attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 54.951.403, corrispondente all'ottava classe, 56° scatto biennale dello stipendio di uditore giudiziario, nonché, decorsi sei mesi, lo stipendio annuo lordo di L. 55.425.000, corrispondente all'ottava classe, 43° scatto biennale di uditore giudiziario, e infine, con i successivi incrementi, a decorrere dal gennaio 1991, lo stipendio annuo lordo di L. 77.820.832.

A sostegno della loro pretesa i ricorrenti invocano i principi costituzionali dell'assoluta parità di trattamento economico dei magistrati ordinari a parità di funzioni (artt. 3, 36 e 107 della Costituzione), nonché le seguenti disposizioni:

1) la norma di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 869 1982 la quale — prevedendo l'attribuzione, ai colleghi con pari o maggiore anzianità di qualifica, dello stipendio eventualmente superiore del collega meno anziano — si qualifica come espressione di un principio generale in materia di pubblico impiego preordinato ad evitare l'insorgere di una disparità di trattamento tra i dipendenti di una stessa amministrazione;

2) la norma di cui all'art. 1, primo comma della legge n. 265/1991, la quale, da un lato, riconosce espressamente l'applicabilità della citata legge n. 869/1982 al personale della magistratura ordinaria, dall'altro lato specifica che oggetto di tale istituto perequativo può essere anche il «mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti» nelle «carriere dirigenziali dell'amministrazione dello Stato o equiparate», escludendosi solo per il futuro che ai fini dell'allineamento in questione si possano prendere in considerazione trattamenti retributivi «particolari» ossia non aventi carattere di generalità, con riguardo agli appartenenti al medesimo ordine; del resto, il terzo comma dello stesso art. 1 stabilisce che all'atto dell'accesso in magistratura mediante concorso di primo grado «non si applicano» i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento al vincitore del concorso, escludendosi il beneficio solo per il futuro e non con riguardo alle posizioni pregresse, quali quelle descritte nel presente ricorso.

In conclusione, sussistendo sia il presupposto oggettivo dello scavalco stipendiale di cui ha beneficiato un collega in posizione di ruolo inferiore, sia il presupposto soggettivo della riconducibilità della posizione già ricoperta da detto collega ad una delle carriere indicate nell'ultima parte dell'art. 1, primo comma, legge n. 265/1991 (dirigenziali dell'amministrazione dello Stato o equiparate) i ricorrenti insistono, per il riconoscimento del loro diritto, acquisito prima dell'entrata in vigore della legge n. 265/1991 e cioè a far data dal 25 febbraio 1989, all'allineamento stipendiale con il menzionato dott. Antonio Francesco Esposito.

Con ampia memoria la difesa dei ricorrenti ha prospettato ulteriori argomentazioni a sostegno dell'istanza in esame, illustrando in particolare: a) l'evoluzione della giurisprudenza in tema di allineamento stipendiale; b) i criteri interpretativi dell'art. 1, legge n. 265/1991 che consentirebbero la favorevole definizione dell'istanza, ovvero, in subordine, la illegittimità costituzionale del predetto articolo, primo e terzo comma, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97, 102 e 107 della Costituzione; c) i criteri interpretativi dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 333/1992 e dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge n. 384/1992 che consentirebbero un favorevole esito del ricorso, ovvero, in subordine, la loro illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 36, 97, 102 e 107 della Costituzione.

Per l'amministrazione di grazia e giustizia resiste in giudizio l'avvocatura dello Stato di Trento la quale, con memoria, afferma anzitutto che le questioni sollevate dai ricorrenti sarebbero state di recente risolte in via definitiva dalle nuove disposizioni legislative sopra richiamate, che hanno comportato l'abrogazione dell'istituto del cosiddetto «galleggiamento» stipendiale per i pubblici dipendenti, nega, inoltre, che sussistano elementi di illegittimità incostituzionale delle norme anzidette; contesta, comunque, nel merito, ogni fondamento della pretesa in discussione.

All'udienza dell'11 febbraio 1993 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto da alcuni magistrati ordinari, in servizio nel distretto giudiziario di Trento, per l'accertamento di diritti patrimoniali ad essi spettanti, al fine di ottenere un livello stipendiale allineato a quello del collega Antonio Francesco Esposito, di minore anzianità dei richiedenti, che gode fin dal 1990 di un trattamento economico più favorevole, ai sensi dell'art. 202 del testo unico impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché dell'art. 12 del successivo d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, avendo egli in precedenza prestato servizio alle dipendenze del Senato della Repubblica, in qualità di referendario parlamentare.

2. — Con separata sentenza, non definitiva, emessa in pari data, il collegio ha ritenuto fondata la domanda avanzata dai ricorrenti, confermando i principi già enunciati nelle proprie precedenti pronunce in materia, e segnatamente nelle sentenze 12 giugno 1989, n. 174 e 3 settembre 1992, n. 321, concernente, quest'ultima, una vicenda identica a quella ora in esame.

3. — Il collegio non ha tuttavia potuto pronunciarsi in via definitiva sulla questione in relazione alla sopravvenienza nel corso del giudizio di disposizioni di legge che appaiono preclusive per l'accoglimento delle istanze in discussione, secondo del resto espressa deduzione della difesa dell'amministrazione.

In base all'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica») è stata prevista l'abrogazione immediata di talune norme, ed in particolare del ricordato «secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681» che fissava per la prima volta — con specifico riferimento agli ufficiali — il principio dell'allineamento stipendiale in questione.

Con l'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (recanti «Misure urgenti in materia di previdenza di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali») è stata dettata una disposizione secondo cui la norma di cui sopra va interpretata «nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992».

Né può intendersi, come sostengono i ricorrenti, che detta norma, riguardando espressamente solo il personale militare, sarebbe inapplicabile ai magistrati, il cui trattamento resterebbe regolato da una disciplina con carattere di specialità, scaturente dal combinato disposto dell'art. 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 e dall'art. 4, terzo comma, del ripetuto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681.

Anzitutto, come ben messo in evidenza dall'avvocatura dello Stato, la citata norma della legge n. 425, 1984 riguardava un caso del tutto particolare di fattispecie circoscritta alle sole ipotesi di promozioni di magistrati a mezzo di concorso, procedura ormai del tutto abbandonata e superata.

Quanto, poi, alla circostanza che del decreto-legge n. 333/1992 in questione non siano state espressamente abrogate le disposizioni del più volte menzionato art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (riguardante propriamente i magistrati), che fa rinvio al predetto art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 681/1982 (riguardante i militari), è da condividersi, anche in questo caso l'opinione dell'avvocatura dello Stato secondo cui trattasi nella specie di un rinvio formale della legge più recente alle disposizioni antecedenti le quali — va ribadito — avevano disciplinato per la prima volta l'allineamento stipendiale, costituendo la base giuridica sia di successivi richiami legislativi, sia di autonomi riferimenti della giurisprudenza.

Ne consegue che la eliminazione radicale e generalizzata di tale base giuridica — disposta con il decreto-legge n. 333/1992, così come interpretato dalla legge n. 384/1992 (che ha convertito il decreto-legge n. 394/1992) — ha in definitiva comportato la vanificazione dei vari richiami e rinvii operati dalle normative successive.

4. — Se ciò è esatto, tuttavia, il collegio non può non porsi il problema della legittimità costituzionale delle norme che, dalla maggiore o minore tempestività di decisione sulle istanze avanzate dagli interessati, fanno discendere un diverso giudizio in ordine alla spettanza di un trattamento economico dei magistrati calcolato secondo i criteri dell'allineamento stipendiale, come prospettato dagli attuali ricorrenti.

La questione, infatti, oltre ad essere in modo palese rilevante, precludendosi in base alle norme in parola l'accoglimento delle pretese degli attuali ricorrenti, appare altresì non manifestamente infondata in relazione ad una possibile violazione dei precetti costituzionali di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento delle attività connesse alle funzioni pubbliche.

In particolare, quanto alla non manifesta infondatezza ritiene il collegio di condividere quanto già in precedenza osservato dal giudice amministrativo (vedi tar Liguria, sentenza-ordinanza n. 33 del 5 febbraio 1993) secondo cui l'impossibilità di adottare ulteriori provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché riferiti a diritti maturati in periodi progressi, si configura, mediante l'utilizzo improprio dello strumento interpretativo, quale norma in effetti retroattiva, che viene ad incidere negativamente su posizioni giuridiche già perfezionate ed aventi la consistenza di diritti soggettivi perfetti.

Che si tratti di norma effettivamente non interpretativa è reso evidente dal fatto che a nessun dubbio interpretativo dava in realtà adito l'art. 2 del decreto-legge n. 333/1992, norma che si limitava a sopprimere, dalla sua entrata in vigore, l'istituto dell'allineamento stipendiale, mentre, come correttamente evidenziato dalla Corte costituzionale, soltanto una effettiva oscurità e ambiguità della legge tale da creare contrasti dottrinali e giurisprudenziali, potrebbe giustificare una legge interpretativa (Corte costituzionale n. 187/1981) e comunque, anche in tali casi l'interpretazione autentica dovrebbe valere per il futuro, onde non incidere, vanificandole, su eventuali pronunce giurisdizionali, di contrario avviso, nel frattempo divenute definitive.

L'aver comunque previsto nella norma in esame, in assenza di detti presupposti, la non adottabilità di ulteriori provvedimenti di allineamento, ancorché riferiti a periodi anteriori l'11 luglio 1992, non può dunque non configurarsi quale introduzione di una nuova norma, di carattere retrattivo, soppressiva delle relative situazioni soggettive già maturate.

Orbene, il principio della irretroattività della legge (non penale), pur non essendo espressamente sancito da una norma costituzionale, è senza dubbio principio cardine del nostro ordinamento giuridico, definito dalla stessa Corte costituzionale antica conquista della nostra civiltà giuridica (Corte costituzionale nn. 118/1957, 133/1975 e 91/1982).

Tale principio soddisfa infatti numerosi principi di rango costituzionale, quali la ragionevolezza, la logica, la giustizia manifesta, l'equo contemperamento ecc.

Ciò trova puntuale riscontro nel caso di specie, ove infatti appare evidente che l'art. 7 settimo comma, legge n. 384 1992 comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in analoghe situazioni, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, solo che si pensi al differente trattamento riservato a chi abbia già ottenuto un provvedimento di allineamento stipendiale prima dell'entrata in vigore della norma in esame rispetto a chi, invece, magari solo a causa di ritardi burocratici, ancorché in relazione allo stesso periodo di maturazione del diritto, si sia visto negare il beneficio in questione.

Una tale situazione di sperequazione potrebbe altresì riverberarsi negativamente sulla stessa efficienza dell'amministrazione poiché il pubblico dipendente non allineato vedrebbe conservato un maggiore trattamento economico a favore di colleghi casualmente già raggiunti da provvedimenti di allineamento e ciò non potrebbe che influire negativamente sul rendimento dei primi, con conseguente violazione del principio di buon andamento, oltre che di imparzialità, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

In altre parole, il legittimo affidamento riposto dal cittadino nell'applicazione di una determinata disposizione normativa in relazione a diritti soggettivi già maturati non può venire frustrato — in assenza di particolari situazioni di eccezionalità che giustifichino una normativa straordinaria — dall'intervento retroattivo del legislatore, che venga ad incidere (irrazionalmente) su situazioni omogenee.

Poiché nel caso che ci occupa non si ravvisa, e comunque non risulta normativamente evidenziata, alcuna situazione di straordinarietà che possa giustificare tale comportamento del legislatore, ne consegue che, ad avviso del collegio, si configura come non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, comma settimo, legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Le questioni sopra illustrate debbono pertanto essere rimesse all'esame della Corte costituzionale previa sospensione del giudizio (nella parte non ancora definita con separata sentenza) ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Richiamata la sentenza non definitiva in pari data;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, così come interpretato dall'art. 7, comma settimo, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, per la parte non definita con separata sentenza;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ivi compresa la contestuale sentenza non definitiva surrichiamata;

Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione integrale ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Trento, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1993.

Il presidente: CHIEPPA

Il consigliere: PACE

Il consigliere estensore: LODI

N. 671

Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia nel procedimento penale a carico di Daloiso Celestino

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza incidentale (proc. n. 22561/91 giudice indagini preliminari).

Il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna a carico di Daloiso Celestino, con atto del 16 settembre 1991, per il reato di cui all'art. 359 d.pos. n. 547/55, commesso il 22 ottobre 1990.

A tutt'oggi non è intervenuto il chiesto decreto di condanna sicché, ai sensi dell'art. 425 del c.p.p. (declaratoria di causa estintiva) applicabile nell'ambito del procedimento di rigetto della richiesta dello stesso p.m. ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del c.p.p., dovrebbe senz'altro pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. per avvenuta prescrizione del reato *de quo*, soggetto alla prescrizione di anni due perché punito con sola ammenda (art. 157, n. 6, del c.p.).

In tali sensi la questione esposta appresso risulta rilevante e pertinente al caso, poiché dal suo accoglimento da parte della Corte conseguirebbe che, in luogo di sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione del reato, questo giudice emetterebbe decreto penale di condanna giusta la richiesta del p.m., in quanto, per altro verso, è pacifica in punto di fatto la responsabilità dell'imputato.

La questione di illegittimità costituzionale viene sollevata in riferimento all'art. 160 del c.p., il quale nella nuova formulazione resa necessaria dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988 non contempla fra gli atti interruttivi la richiesta di emissione di decreto penale, formulata dal p.m. al g.i.p.

Tale omissione, a parere del remittente, è illogica e perciò foriera di disequaglianze fra imputati, affidate alla casualità di gestione dei processi da parte dello stesso p.m., con lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, non può sfuggire che nell'elenco degli atti giudiziari che comportano l'interruzione del corso della prescrizione ve ne sono alcuni (sentenza e decreto di condanna) che esprimono senz'altro la potestà punitrice dello Stato a livello più pieno; altri (convalida di fermo ed arresto) che tale potestà punitiva esprimono a un livello più basso; altri ancora (fissazione di udienze di varia natura, interrogatorio di indagati) a livello ancora più basso poiché il compimento di tali incombeni non prefigura una futura condanna dell'indagato/imputato.

Sta di fatto che, nonostante l'eterogeneità di tali atti ed il diverso livello di concludenza verso l'affermazione di responsabilità che ciascuno di essi ha, tutti essi sono stati indistintamente accomunati nel novero degli atti che, comunque, esprimono una attività giudiziaria «sufficiente» a rendere manifesta la volontà attuale dello Stato di perseguire il reato in discussione. Da questo catalogo è stata omessa la richiesta di emissione di decreto penale da parte del p.m., con la conseguente irrilevanza a fini interruttivi di tale atto.

L'omissione assume profili di vera paradossalità, se nel contempo si pone mente al fatto che efficacia interruttiva, invece, posseggono la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero la citazione c.d. «diretta» dello stesso p.m. nei giudizi pretorili) e la presentazione per il giudizio direttissimo da parte dello stesso p.m.: vale a dire atti non prefiguranti necessariamente una richiesta di condanna dell'imputato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, da parte dell'organo d'accusa. Laddove, nel vigente micro-sistema delineato dall'art. 160 del c.p., non possiede efficacia interruttiva del corso della prescrizione la richiesta non solo di giudicare l'imputato, quanto piuttosto di condannarlo.

Il risultato ultimo è che l'imputato «semplicemente» rinviato a giudizio è onerato di un termine prescrizionale soggetto ad interruzione e perciò più lungo; mentre un imputato «addirittura» gravato di richiesta di condanna (la richiesta di emissione di decreto penale) è affrancato dall'interruzione prescrizionale. Come a dire che ad atto di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato; e viceversa.

E poiché la scelta del giudizio ordinario ovvero del rito speciale del decreto penale compete insindacabilmente al p.m., nel decidere se chiedere il rinvio a giudizio ovvero l'emissione di decreto penale, la conseguenza ultima è che il periodo di prescrizione dei reati punibili mediante decreto penale di condanna è più o meno lungo (a seconda che la sospensione operi o meno) per un fattore casuale ed imponderabile.

A parere di questo remittente la norma impugnata è sicuramente incongrua e potenzialmente lesiva del principio di pari trattamento processuale dei soggetti, a parità di tutte le altre condizioni in punto di fatto e di diritto.

L'emenda non può che avvenire mediante addizione al testo dell'art. 160 del c.p. dell'espressione «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», per riportare a logica ed equità l'intero micro-sistema delineato dal predetto articolo di legge.

P. Q. M.

Sospende il giudizio indicato in premessa;

Solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 160 del c.p. nella parte in cui non è stata preveduta «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di comunicare l'ordinanza agli organismi di legge.

Foggia, addì 6 aprile 1993

Il pretore: RUSSETTI

93C1113

N. 672

Ordinanza emessa il 15 luglio 1993 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Marenghi Giovanni e il Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Abrogazione delle norme che prevedevano nei giudizi in materia previdenziale la compensazione delle spese in caso di soccombenza del lavoratore - Permanenza del limite di due milioni di reddito annuo del lavoratore per il gratuito patrocinio - Mancata previsione della salvezza della situazione dei lavoratori non abbienti nonché dell'adeguamento del predetto limite al mutato potere d'acquisto del denaro - Irragionevolezza ed incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60 e 85 del 1979, 135/1987 e 497/1988.

(D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, ultimo comma, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438; legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 11, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

Nella causa promossa da: Marenghi Giovanni (avv. Luciano Petronio) contro il Ministero dell'interno, avente ad oggetto il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a scioglimento della riserva di cui al verbale precedente, ritiene quanto segue.

Con ricorso depositato il 30 ottobre 1992, Marenghi Giovanni chiamava in giudizio il Ministero dell'interno perché venisse condannato ad erogargli l'indennità di accompagnamento, richiesta fin dal 28 luglio 1988 e negatagli perché la competente commissione sanitaria il 17 dicembre 1991 lo aveva giudicato totalmente invalido, ma non bisognoso di assistenza continua.

Per il Ministero dell'interno si costituiva un funzionario della prefettura di Parma che chiedeva la conferma del giudizio reso dalla commissione sanitaria.

Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica all'esito della quale veniva accertato che al ricorrente, pur totalmente invalido, non aveva necessità di assistenza continua e poteva agevolmente deambulare.

All'odierna udienza il pretore ha ritenuto che per la decisione della presente causa è indispensabile l'applicazione di norme della cui costituzionalità può dubitarsi.

La causa è stata iniziata dopo l'entrata in vigore del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, che all'art. 4, secondo comma, ha abrogato sia l'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che l'art. 152 delle disp. att. del cod. proc. civ. per cui, per quanto attiene alle spese processuali, e quindi anche a quelle di consulenza tecnica, si deve applicare il criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 92 cod. proc. civ., pur con la possibilità di compensazione per giusti motivi.

Il terzo comma dell'art. 4 cit. dispone «le disposizioni di cui al primo e secondo comma non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ancora in corso alla medesima data».

L'interpretazione di questa norma non è agevole, soprattutto perché le situazioni disciplinate dal primo e secondo comma, sono molto diverse; mentre il secondo comma regola l'onere delle spese legali, il primo comma regola invece il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria che, con la modifica del secondo e terzo comma, dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, è stato portato da dieci a tre anni in materia di trattamenti pensionistici e da cinque ad un anno per le prestazioni *ex art. 24* della legge n. 88/1989.

Non c'è dubbio che la finalità della norma (art. 12 prelegge) è quella di limitare gli esborsi degli istituti previdenziali per contenere il disavanzo, che in questi ultimi anni ha raggiunto dimensioni spropositate; secondo l'intenzione del legislatore la norma non può quindi essere interpretata nel senso di estendere sensibilmente l'ultrattività della precedente normativa.

Il legislatore ha adoperato l'espressione «procedimenti» invece che quella di «processi», usata altre volte ad es. nell'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 103/1991 e quindi sembrerebbe che abbia voluto riferirsi a qualcosa di diverso dal procedimento giudiziario.

Alle stesse conclusioni si arriva considerando che, intesa come riferita ai procedimenti giudiziari in corso, la norma in quanto diretta a regolare anche la decadenza *ex art. 47* del d.P.R. n. 639/1970, non avrebbe alcun senso; ed infatti se fosse già stato iniziato il procedimento giurisdizionale, la decadenza sarebbe stata già evitata e la nuova norma non avrebbe potuto in alcun modo interferire su una situazione ormai verificata.

Non limitata al procedimento giudiziario e ritenendo che possa avere un senso il fatto che essa regola anche la ipotesi prevista dal primo comma che la norma sembrerebbe allora volersi riferire al procedimento amministrativo. Di esso quindi si devono delimitare gli ambiti, per verificare quando debba dirsi ancora «in corso».

È stata avanzata l'ipotesi per cui come procedimento in corso dovrebbe comprendersi oltre al procedimento amministrativo in senso proprio, anche l'intero periodo di dieci anni nel quale, era possibile in base alla previgente normativa, intentare l'azione giudiziaria e nel quale, fino al momento del ricorso giudiziario, è possibile alla pubblica amministrazione esercitare il potere di autotutela. Il nuovo regime andrebbe quindi applicato solo a quei procedimenti aperti a seguito di domande amministrative proposte dopo il 19 settembre 1992.

Ritiene il pretore che questa interpretazione non può essere seguita: seppure eviterebbe dubbi, incongruenze ed irrazionalità che conseguono alle altre interpretazioni, questa è in stridente contrasto con la finalità della modifica legislativa, giacché ne risulta estesa senza giustificazione e oltre ogni ipotizzabile e ragionevole limite la previgente normativa. Ritenendo che il termine di decadenza decennale per il promuovimento dell'azione giudiziaria sarebbe applicabile a tutte le domande amministrative comunque proposte fino al 18 settembre 1992, la riforma non avrebbe alcun effetto in relazione alla grave e onerosa questione della integrazione al minimo di più pensioni, conseguente alle numerose pronunce di incostituzionalità delle norme che lo vietavano.

In secondo luogo il significato delle parole usate non è quello prospettato. Con il termine «procedimento» nel linguaggio giuridico si è sempre fatto riferimento a quella serie di atti ed operazioni fra loro coordinati in successione temporale e tutti preordinati e finalizzati all'emanazione del provvedimento finale con il quale viene determinato l'effetto; si può ritenere procedimento in corso, quello per il quale non è stata ancora emessa la decisione sul ricorso, o non sono scaduti i termini per la sua proposizione, ma non quello ormai concluso, per il quale sono scaduti i termini previsti dall'art. 46 del d.P.R. n. 639/1970, è stata presa la decisione sul ricorso ed è solo possibile l'esercizio dell'autotutela della pubblica amministrazione o il promuovimento dell'azione giudiziaria.

Nel caso di specie, al momento dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 il procedimento amministrativo come sopra individuato non era più in corso, né era iniziato il procedimento giudiziario per cui non c'è dubbio che non può essere più applicato l'art. 152 nelle disp. att. nel c.p.c.

Alla stessa conclusione si arriva anche interpretando il citato ultimo comma dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 come diretto a regolare solo l'entrata in vigore del secondo comma relativo all'abrogazione dell'art. 152 delle disposizioni attuative del c.p.c., ed esteso anche al primo comma per un mero errore, e quindi intendendo l'espressione «procedimento» solo e come procedimento giudiziario; non sembra infatti che abbia senso l'esclusione dalla applicazione della nuova normativa, delle situazioni per le quali i procedimenti amministrativi sono ancora in corso, e che sono relative a domande recenti e per le quali non si ravvisa la necessità di salvaguardare posizioni non ancora esaurite.

Ritiene il pretore che l'abrogazione generalizzata ed indiscriminata dell'art. 152 delle disposizioni attuative del c.p.c., senza escludere le situazioni dei non abbienti, possa ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha più volte preso in esame sia l'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che l'art. 152 delle disposizioni attuative del c.p.c. così come modificato dalla legge n. 533/1973, ed ha sempre interpretato le norme come dirette ad assicurare una situazione di sostanziale parità per cittadini che si trovano in condizioni di particolare debolezza.

Con la sentenza n. 23/1973, la Corte, estendendo l'applicazione dell'art. 57 della legge n. 153/1969 anche alle controversie instaurate contro l'I.N.A.I.L. ha affermato che «...detto esonero dalle spese stabilito in favore dell'assicurato, lungi dal determinare una disparità di posizione tra le parti (che è solo apparente), realizza, invece, attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore di fronte al rischio processuale, una situazione di sostanziale parità.

Onde, non fonte di disuguaglianza, esso esonero, in definitiva, costituisce, bensì mezzo di ripristino di una uguaglianza che, se pur esistendo sul piano formale, è suscettibile, comunque, di cadere, ove il rischio del processo, apparendo troppo gravoso, distolga il lavoratore dal far valere sue fondate pretese».

Con la successiva n. 60/1979 nel ribadire le stesse argomentazioni ha poi precisato che «... il patrocinio a spese dello Stato, volto a consentire a tutti i cittadini la possibilità di agire e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio del quale si discute, che prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato. In vista della rilevanza sociale della materia previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza.

Il costo del processo può essere gravoso anche per chi non sia povero nei limiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e può costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le proprie fondate ragioni».

Le stesse affermazioni sono contenute nella sentenza n. 85/1979.

La Corte è tornata sull'argomento nel 1987 con la sentenza n. 135. Nell'affermare implicitamente la vigenza e la costituzionalità dell'art. 125 del r.d. n. 1422/1924 ha ripetuto che «Quello attuato dalla norma censurata è proprio il meccanismo che neutralizza la notoria minore resistenza del lavoratore.

Inoltre, esso realizza anche la sostanziale parità di trattamento del lavoratore, parte debole del processo, dell'istituto previdenziale, parte certamente più forte».

Più oltre, poi, nel rigettare la questione di costituzionalità della norma che consente l'esonero dal pagamento delle spese anche al lavoratore abbiente, ha affermato che «... non sembra che possano ancora valere tutte le ragioni che hanno determinato l'attuale disciplina normativa; che non si possa continuare a non tenere conto delle condizioni economiche del lavoratore ed in specie della sua possibile condizione di "abbiente".

Proprio le possibili elevate condizioni economiche dei "lavoratori" (il termine è comprensivo di varie categorie anche molto differenziate tra loro) che hanno a volte raggiunto retribuzioni di entità notevole e pensioni anche elevate, fondano l'opportunità di una revisione della norma censurata e una sua più restrittiva previsione.

Mentre non può del tutto escludersi che una siffatta modificazione possa produrre effetti utili e benefici sulla situazione generale degli istituti previdenziali ed assistenziali.

Ma la determinazione concreta delle condizioni e degli estremi della situazione di "abbiente", per i fini che interessano specificamente la materia, importa scelte affidate alla discrezione del legislatore e che questa corte non può compiere».

In sostanza, l'estensione del beneficio anche ai lavoratori abbienti non è incostituzionale, perché la scelta operata dal legislatore è frutto della discrezionalità non censurabile; si può però dubitare della successiva scelta discrezionale di abolizione indiscriminata del beneficio.

Se con esso era stato rimosso uno degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto creavano situazioni di diversità fra i cittadini, dando in tal modo attuazione agli artt. 24 e 38 alla luce dell'art. 3, primo e secondo comma, la sua abrogazione può ritenersi incensurabile, (come frutto della discrezionalità legislativa, legata alla valutazione politica della situazione economico-sociale del paese) solo nei limiti in cui il beneficio viene tolto agli abbienti.

L'abrogazione crea disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) (nel senso che viene ripristinata la situazione di diversità sostanziale), limita di fatto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (art. 24 della Costituzione), non tutela a sufficienza il cittadino inabile al lavoro (art. 38 della Costituzione) e quindi la questione relativa alla sua legittimità costituzionale non è manifestamente infondata.

In mancanza di una diversa e apposita valutazione della condizione di abbienza, ritiene il pretore che si debba fare ricorso all'art. 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533; ed infatti la presenza di una disciplina specifica prevista per le cause di lavoro e previdenziali esclude che ci si possa riferire alla disciplina generale sul gratuito patrocinio od a quella prevista per la difesa dei non abbienti nel procedimento penale, o per il risarcimento del danno derivante da reato, dalla legge 30 luglio 1990, n. 217.

Anche il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 533/1973 appare però viziato di incostituzionalità perché, nel fissare il limite di reddito in due milioni di lire (limite all'epoca ritenuto adeguato), non ha previsto un sistema di adeguamento automatico al mutato valore del denaro. Non c'è dubbio che il limite è oggi irrisorio anche perché, ai sensi del successivo art. 12, i redditi dei coniugi vanno cumulati; il mancato adeguamento del limite rende praticamente del tutto inoperante la disciplina con la conseguente violazione degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione per gli stessi motivi già illustrati.

Neppure si potrebbe obiettare che lo stabilire il criterio di adeguamento è compito riservato alla discrezionalità del legislatore (che, ad esempio, ne ha fatto uso nella legge n. 217/1990 quando all'art. 3, quinto comma, ha previsto che la misura del limite di reddito venga adeguata ogni due anni con decreto ministeriale).

Già altre volte la Corte costituzionale (sentenza n. 497/1988) non ha esitato a dichiarare l'incostituzionalità di altra norma per lo stesso motivo della mancata previsione di meccanismi di adeguamento, pur facendo salva la discrezionalità del legislatore; in questa materia, infatti, è già previsto dagli artt. 429 del c.p.c. e 150 delle disposizioni attuative del c.p.c. un sistema per l'adeguamento dei valori monetari al mutato valore sostanziale del denaro; il criterio può essere ritenuto di portata generale nell'ambito delle controversie di lavoro e previdenziali, e vi si può fare ricorso senza problemi anche per adeguare il limite previsto dal citato art. 11 della legge n. 533/1973, così come, ormai pacificamente vi si fa ricorso (Cass. 23 giugno 1992, n. 7671) nel dare applicazione alla citata sentenza n. 497/1988 della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, degli artt. 4, ultimo comma, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui, nell'abrogare gli artt. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 152 delle disposizioni attuative del c.p.c., non ha fatto salva la situazione dei lavoratori non abbienti, nonché dell'art. 11, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non prevede che venga adeguato al mutato potere di acquisto del denaro il limite di reddito ivi contenuto;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordine che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, al presidente del Consiglio dei Ministri e se ne dia comunicazione anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 15 luglio 1993

Il pretore: FEDERICO

N. 673

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Colotti Gianfranca e Toffolutti Alessandro ed altra*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Compressione del diritto di proprietà.

Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Constatato che Colotti Gianfranca, con atto di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata il 22 luglio 1992 conveniva in giudizio Alessandro Toffolutti e Mirca Revoltella per sentir convalidare la licenza per finita locazione relativamente all'appartamento sito in Venezia S. Polo 1577 per la data del 31 dicembre 1995; constatato che i convenuti si costituivano chiedendo l'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992 e quindi la proroga biennale prevista da tale norma; constatato che la causa, istruita solo documentalmente, passava in decisione all'udienza dell'8 luglio 1993 sulle conclusioni delle parti così come di seguito indicate: per l'attrice: «dichiararsi che il contratto di locazione *de quo* andrà a scadere sotto la data del 31 dicembre 1995 con conseguente condanna al rilascio da parte del convenuto. Spese rifuse. sentenza provvisoriamente esecutiva»; per i convenuti: «accertarsi che il contratto *de quo* avrà scadenza al 31 dicembre 1995 con applicazione della proroga *ex art. 11* legge n. 359/1992 con successiva scadenza al 31 dicembre 1997. Spese rifuse».

Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359.

OSSERVA

La stessa appare rilevante nel presente giudizio atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto.

Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza è appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalità. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime «libero» inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il conduttore.

Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto.

Tale interpretazione, tuttavia, non è ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla del mancato accordo, non può che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto può essere espresso anche per i fatti concludenti tra i quali vi è certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge sui termini da osservare (si veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza.

Infine non è da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso — e questa volta contrario allo spirito della legge — consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, sarebbero indotti a non iniziare nemmeno le trattative.

Scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario o temporaneo (sentenze n. 3 del 15 gennaio 1976 e n. 255 del 18 novembre 1976). Tanto è che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984, sull'art. 15-bis della legge n. 94 del 25 marzo 1982, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescinda da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduce in una definitiva compressione del diritto di proprietà (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986). Premesso quanto sopra, è francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di «transitorietà» (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in materia indiscriminata il diritto di proprietà non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessità di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone;

P. Q. M.

Ordina la rimessione della causa in istruttoria;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 in relazione all'art. 42 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 1090/92);

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 20 luglio 1993.

Il pretore: (firma illeggibile)

93C1115

N. 674

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Bianchi Jolanda e Bianchi Silvano*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Jolanda Bianchi, premesso di aver locato a Silvano Bianchi l'appartamento sito in Venezia Cannaregio n. 2969 con contratto scadente il 31 dicembre 1995 e che non intendeva concordare la determinazione di un nuovo canone volendo riavere per sé l'appartamento, intimava al prevenuto licenza per finita locazione per la data suindicata citandolo per la convalida innanzi al pretore con atto notificato il 14 dicembre 1992.

Il convenuto si costituiva e dichiarava di opporsi alla convalida invocando l'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992 in quanto, non essendo stato raggiunto alcun accordo sulla determinazione del canone, doveva applicarsi la proroga biennale prevista dalla legge cui conseguivano la reiezione della domanda dell'attrice e l'accertamento della scadenza al 31 dicembre 1997 (così come chiesto in via riconvenzionale).

La causa (nel corso della quale il pretore negava l'ordinanza di rilascio con provvedimento in data 14 gennaio 1993) veniva istruita solo documentalmente e passava in decisione all'udienza del 9 giugno 1993 sulle conclusioni delle parti così come sotto riportate.

Per l'attrice: «dichiararsi cessato al 31 dicembre 1995, o per quella diversa data che il signor pretore riterrà di giustizia, il rapporto locativo fra la signora Bianchi Jolanda ed il signor Bianchi Silvano avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Cannaregio 2969 condannandosi il conduttore alla restituzione dell'immobile stesso libero e sgombero da persone e cose. Spese ed onorari rifiuti; sentenza provvisoriamente esecutiva».

Per il convenuto: «Respingersi la domanda dell'attrice e accertarsi e dichiararsi in via riconvenzionale la scadenza del contratto di locazione tra le parti al 31 dicembre 1997. Spese rifiuse».

Il giudice ritiene di non poter decidere la causa in questione dovendo sollevare la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359 sulla quale

OSSERVA

La questione appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto:

Tranne il punto riguardante, nel dispositivo, il numero di iscrizione del giudizio nel r.g. (n. 10/1993), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/1993).

93C1116

N. 675

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Pedrocco Renato e Berengo Vittorio*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operatività di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilità per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessità propria - Compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).

(Cost., art. 42).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359;

OSSERVA

La stessa appare rilevante nel presente giudizio atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto;

Tranne il punto riguardante, nel dispositivo, il numero di iscrizione del giudizio nel r.g. (n. 910/1993), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/1993).

93C1117

N. 676

*Ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Antico Panada e Marineo Francesca ed altra*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi nel comune di Venezia, salvo nei casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli - Omessa previsione di detta sospensione anche per persone giuridiche, proprietarie di immobili locati, in caso di necessità abitativa di propri dipendenti - Irragionevole disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche con compressione del diritto di proprietà.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL VICE-PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da S.r.l. Antico Panada coll'avv. Paolo Mestrovich contro Marineo Francesca e Sabina coll'avv. Andrea Mel, letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 21 maggio 1993, rilevato che la società opponente è proprietaria dell'immobile sito in Venezia San Marco 636 ed ha ottenuto licenza per finita locazione sin dal 15 gennaio 1986 nei confronti delle convenute Marineo Francesca e Sabina:

che in data 26 gennaio 1990 la ricorrente intimava precetto per rilascio notificando contestualmente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la necessità in capo all'odierna ricorrente di disporre dell'appartamento per uso abitativo, in specie per adibirlo ad abitazione per i propri dipendenti, per i quali la società deve comunque offrire loro idonee soluzioni abitative;

Considerato che l'art. 3 della legge n. 360/1991 dispone la sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per un periodo di trentasei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge, rinnovabili per un altro triennio a richiesta del sindaco di Venezia;

che, tuttavia, lo stesso art. 3 della legge n. 360/1991 prevede l'inapplicabilità della sospensione nei casi di documentate necessità del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli nonché nei casi di cui all'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 551/1988 convertito dalla legge n. 61/1989, previo accertamento da parte del pretore;

che, di conseguenza, la normativa citata pur disponendo una sospensione generalizzata dell'esecuzione, prevede anche la possibilità di richiedere al g.c. la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione, regolamentando così il «blocco» delle esecuzioni, in modo tale da far emergere i casi reali di necessità e gli altri casi nei quali la posizione dell'ex-conduttore, occupante di fatto, non appare degna di particolare tutela da parte del legislatore (previsti dall'art. 2, primo comma, della legge n. 61/1989);

che tale normativa può essere applicata solo agli esecutanti-persone fisiche, attesa la chiara lettera della norma («la sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli ...») ove il riferimento alla parentela delimita il campo di applicazione della parte derogatoria al principio generale posto dallo stesso art. 3, della legge n. 360/1991;

Atteso che costituisce fatto notorio in Venezia, che nel settore alberghiero e della ristorazione, il datore di lavoro fornisca, in molti casi, il vitto e soprattutto l'alloggio ai propri dipendenti in ragione della particolare carenza abitativa riscontrabile nella città lagunare, che, se così non fosse, i lavoratori del settore non residenti eviterebbero di offrire le proprie prestazioni in imprese del centro storico proprio per l'impossibilità di fatto di ivi trasferirsi;

Ritenuto che una tale normativa non consente ad una categoria di proprietari — le persone giuridiche — di ottenere in disponibilità il proprio patrimonio immobiliare, pur avendone necessità — documentata a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — di utilizzarlo a fini residenziali per i propri dipendenti, per un periodo di tempo non strettamente determinato (tanto che, alla luce della prorogabilità della sospensione su semplice richiesta del sindaco, è plausibile ritenere che la sospensione sia divenuta la regola in materia);

che, così disponendo, la normativa *de qua* integra di fatto un «blocco» al diritto di proprietà già considerato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 3 e 225 del 1976 e 89 del 1984), appalesandosi così la violazione dell'art. 42 della Costituzione sotto il triplice profilo di cui ai commi primo, secondo e terzo mancando di fatto una possibilità di godimento del diritto di proprietà;

Considerato quindi che un blocco indiscriminato delle locazioni, nei casi in cui il proprietario sia una persona giuridica, appare integrare una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche qualora entrambe dimostrino di avere documentata necessità di disporre dell'immobile ad uso abitativo residenziale;

Attesa, infine, la rilevanza nel presente giudizio delle questioni ora esaminate vertendo esso sull'estensione della revoca della sospensione anche alla persona giuridica, la quale non può ottenere *manu militari* l'esecuzione del diritto di proprietà, oltre che alle persone fisiche a parità di condizioni;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le persone giuridiche possano disporre degli immobili pur in presenza di una documentata necessità di disporre dell'immobile a fini residenziali;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato e sospende il giudizio in corso.

Il vice pretore onorario: BORTOLUZZI

93C1118

N. 677

*Ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Gambirasio Giuseppe ed altro e Pappalardo Gioacchino ed altra*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Comune di Venezia - Sentenza e ordinanze di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi prorogabili fino ad un massimo di complessivi anni sei, salvo i casi di documentata necessità del locatore di disporre per abitazione propria, o di prossimi congiunti - Mancata equiparazione con le esigenze abitative limitate nel tempo - Disparità di trattamento tra locatori portatori di esigenze abitative residenziali e quelli con esigenze di un uso stabile e ripetuto dell'immobile - Incidenza sui diritti di difesa e di proprietà in particolare per il mancato indennizzo in presenza di un'espropriazione *de facto*.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

IL VICE PRETORE

Nella causa promossa da Gambirasio Giuseppe e Fiorini Francesco coll'avv. Aldo Pivato contro Pappalardo Gioacchino e Pappalardo Annamaria coll'avv. Edoardo Andreotti Loria, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che gli odierni ricorrenti avevano proposto ricorso *ex art. 3* legge n. 360/1991 per accertare che l'esecuzione per rilascio dell'immobile di loro proprietà sito in Venezia San Polo 2167, non era soggetta alla sospensione disposta dalla stessa legge 8 novembre 1991 n. 360;

che i resistenti si erano costituiti nel giudizio instauratosi sostenendo l'applicabilità della sospensione al caso *de quo*;

che il pretore di Venezia con propria ordinanza 14 maggio 1992 rigettò il ricorso proposto dai sig.ri Gambirasio e Fiorini e dichiarò non sussistere la necessità per il ricorrente Gambirasio di adibire l'immobile a propria abitazione ma solo quale dimora momentanea, sul presupposto che il beneficiario dell'immobile, Giuseppe Gambirasio, aveva la residenza in Bergamo ed ivi manteneva il proprio centro delle relazioni sociali e familiari, mentre in Venezia avrebbe alloggiato solo per poche notti la settimana, svolgendo egli l'attività di docente all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia;

che avverso tale provvedimento la parte soccombente interponeva istanza di revoca o modifica:

che questo giudice ha ritenuto di qualificare l'irrituale istanza quale opposizione agli atti esecutivi, in base al principio di conservazione degli atti e sul presupposto che l'istanza rigettata avrebbe potuto comunque esser riproposta:

che dopo l'esecuzione dei testi risulta non solo documentata ma anche provata la necessità del Gambirasio di adibire l'immobile in questione a proprio uso, per un periodo valutabile mediamente in tre giorni alla settimana, onde risulta rilevante interpretare il disposto normativo dell'art. 3 della legge n. 360/1991 laddove afferma che la «sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporre per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli»:

Considerato che già il pretore, nel provvedimento opposto, aveva precisato che l'abitazione intesa come luogo nel quale stabilmente e abitualmente si conducono le relazioni di vita ed in particolare le relazioni sociali, andava distinta dalla dimora, nella quale si può trascorrere un tempo più o meno limitato ma sicuramente senza la presenza dei necessari legami affettivi, economici e culturali con il luogo stesso, ed aveva quindi interpretato il termine abitazione contenuto nella norma all'esame nel suo significato più pregnante talché non è pensabile adibire un immobile ad abitazione (nel senso richiesto dalla legge n. 360/1991) senza trasferirvi anche la propria residenza per farne il centro della propria vita:

che una tale interpretazione è stata condivisa da questo giudicante in altra sentenza, in fattispecie del tutto analoga a quella in parola, essendo in questo senso anche la *ratio* della normativa di tutela per Venezia:

Rilevato tuttavia che la normativa più sopra esaminata integra la sospensione dell'esecuzione di un titolo reso in forma esecutiva, il quale sancisce il diritto del proprietario di riottenere la disponibilità dell'immobile, per un periodo di tempo pari a *sei anni*:

che, nel caso di specie, il diritto del ricorrente Gambirasio a riottenere la disponibilità del proprio immobile e già stato incontrovertibilmente proclamato dall'autorità giudiziaria, onde necessita solo della fase esecutiva affidata, in base alle disposizioni del codice di rito, all'ufficiale giudiziario, la cui attività è soggetta al possibile controllo da parte del g. e.:

Considerato di conseguenza che tale norma appare violare il disposto dell'art. 24 della Costituzione, il quale stabilisce la possibilità di agire in sede giudiziaria per far valere un proprio diritto, anche e soprattutto in ragione del lungo periodo di sospensione - sei anni - previsto dalla legge a cagione del quale viene paralizzato praticamente *sine die* un diritto già proclamato come tale:

che a tanto pare condurre anche la motivazione della sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 1984, n. 89, laddove giustifica ed implicitamente dichiara costituzionalmente legittime le disposizioni legislative che «per venire incontro alle singole e concrete esigenze dei conduttori» hanno differito il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, mentre nella normativa qui all'esame il differimento non riguarda casi singoli e concreti né si riferisce a proroga temporalmente limitata, tanto da far pensare che il «blocco» delle esecuzioni costituisca la regola, in apparente totale violazione del già citato art. 24 oltre che dell'art. 42 della Costituzione (in particolare del terzo comma ove si prevede l'indennizzo nel caso di espropriazione, essendo nel caso prefigurabile un'espropriazione *de facto*).

Considerato altresì che comunque una tale normativa si pone in apparente, aperta violazione con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole diseguaglianza tra locatori che intendono adibire l'immobile a propria residenza e locatori che intendono usufruire dell'immobile in proprietà per esigenze abitative stabili e serie, anche se per periodi limitati di tempo e pur non volendo trasferirvi la residenza, in quanto non ritengono di costituirvi il centro della propria vita di relazione, culturale, sociale ed economica:

che ciò appare contrastare anche con la stessa *ratio legis* in quanto il caso *de quo* costituisce un'occasione di arricchimento culturale per il tessuto sociale cittadino e per l'istituto universitario in particolare, conformemente alla *ratio* della normativa di salvaguardia, normativa che non può essere considerata come mera cristallizzazione di una situazione di fatto ma come un rilascio per rivitalizzare, anche sotto il profilo culturale ed economico, la città lagunare onde una presenza attiva, anche se non costante, in città non può essere penalizzata solo perché il locatore non intende radicarvi il proprio centro di relazioni, ma costituisce un requisito da valutarsi quantomeno sullo stesso piano rispetto alla posizione del conduttore:

Attesa la rilevanza delle questioni nel presente giudizio, vertendo esso sull'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale in base all'unica interpretazione ad essa attribuibile, in virtù del suo tenore letterale e logico:

Atteso altresì che l'immobile in questione verrebbe, sulla scorta delle testimonianze agli atti, sicuramente occupato dal ricorrente Gambirasio, per senza trasferirvi la residenza, con ciò escludendo di fatto l'incrementarsi del fenomeno delle case «sfitte».

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione agli artt. 24 e 42 della Costituzione; in via gradata dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 360/1991 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non equipara le esigenze abitative residenziali con le esigenze di un suo stabile e ripetuto del bene immobile in proprietà;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato e sospende il giudizio in corso.

Il vice pretore onorario: BORTOLUZZI

93C1119

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

•

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Calanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria GROCE-
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Poivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c.a.r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINEPVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Monlenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Aliferi, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maesiranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA.
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 3 *

L. 5.200